

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 aprile 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1994, n. 63.

Proroga della durata delle utenze e riconoscimento del diritto alla concessione di acqua pubblica per piccole derivazioni.

Pag. 2

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1994, n. 64.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, concernente: «Coordinamento e vigilanza regionale in materia di edilizia residenziale pubblica» . . . . .

Pag. 2

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1994, n. 65.

Modifica della legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, concernente: «Costituzione dell'istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attività ad esse connesse» . . . . .

Pag. 4

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1994, n. 66.

Modifica della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 concernente: «Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari» . . . . .

Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1994, n. 67.

Interventi straordinari per favorire la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione nell'area contigua alla centrale ENEL di Montalto di Castro . . . . .

Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1994, n. 68.

Istituzione del profilo di assistente sociale nell'ambito della VII qualifica funzionale . . . . .

Pag. 7

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1995 . . . . .

Pag. 8

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1994, n. 33.

Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario . . . . .

Pag. 8

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1994, n. 34.

Disposizioni transitorie per la costituzione delle commissioni dell'artigianato di cui alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 «Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo» . . . . .

Pag. 17

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1994, n. 35.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali . . . . .

Pag. 17

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994, n. 36.

Amministrazione dei beni immobili regionali . . . . .

Pag. 19

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

## Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 12 settembre 1994, n. 6.

Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa . . . . .

Pag. 22

## Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 9.

Istituzione del Servizio di consulenza scolastica . . . . .

Pag. 30

LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 10.

Disposizioni attuative dell'obbligo vaccinale . . . . .

Pag. 31

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1994, n. 63.

**Proroga della durata delle utenze e riconoscimento del diritto alla concessione di acqua pubblica per piccole derivazioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Proroga concessioni*

1. È prorogata al 31 dicembre 1999 la durata delle utenze di acqua pubblica relative a piccole derivazioni che siano scadute entro il 2 febbraio 1994 e che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già respinta o di opposizione di terzi alla richiesta di concessione.

## Art. 2.

*Riconoscimento utenze*

1. È riconosciuto il diritto di utilizzare e derivare acqua pubblica agli utenti che hanno presentato istanza di concessione, ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e per la quale il procedimento istruttorio si è concluso favorevolmente, all'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e non abbia formato oggetto di opposizione di terzi alla concessione di utenza.

## Art. 3.

*Procedimento*

1. La Giunta regionale, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad individuare, con atto ricognitivo che tiene luogo di atto formale di concessione, gli utenti che rientrano nelle fattispecie di cui agli articoli 1 e 2.

## Art. 4.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 24 novembre 1994

PROIETTI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 18 novembre 1994.*

95R0233

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1994, n. 64.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, concernente: «Coordinamento e vigilanza regionale in materia di edilizia residenziale pubblica».**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 33 del 30 novembre 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, è sostituito dal seguente:

## «Art. 6.

*Controllo regionale di legittimità*

1. Sono soggetti al controllo di legittimità della Giunta regionale le deliberazioni degli Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.) relative:

- a) all'adozione o modifica degli statuti;
- b) alla pianta organica del personale;
- c) ai regolamenti.

2. L'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi è effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. L'approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio di amministrazione degli I.A.C.P. del Lazio costituisce autorizzazione all'esercizio provvisorio ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 10 ottobre 1986, n. 16, anche in deroga a diversa disciplina regionale riguardante gli enti dipendenti dalla Regione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni dalla loro adozione all'assessorato regionale lavori pubblici. La Giunta regionale si determina in ordine ad un eventuale annullamento o alla richiesta di chiarimenti entro trenta giorni dalla ricezione da parte della Regione delle deliberazioni stesse o degli elementi integrativi richiesti, trasmessi dagli I.A.C.P. Decorso il termine di cui sopra senza la pronuncia di annullamento o la richiesta di chiarimenti, le deliberazioni diventano esecutive».

## Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1986 è sostituito dal seguente:

## «Art. 4.

*Relazioni periodiche*

1. Entro il mese di marzo, gli I.A.C.P. trasmettono alla Regione una relazione sulla base dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente, nonché una proposta di programma di attività comprensiva dei piani di dimissione del patrimonio e dei nuovi investimenti. Sulla base degli elementi che emergono da tali atti, la Giunta regionale formula la proposta di atto di indirizzo dell'attività degli istituti per l'esercizio successivo al quale gli istituti medesimi debbono attenersi nella formulazione delle scelte di bilancio e la sottopone, sentita la consulta regionale di cui all'articolo 3, all'approvazione del Consiglio regionale».

## Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 1986, è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, può richiedere l'acquisizione di atti e documenti e può effettuare ispezioni».

## Art. 4.

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 1986 è sostituito dal seguente:

## «Art. 8.

*Composizione e nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale*

1. Il consiglio di amministrazione degli I.A.C.P. è composto da:

- il presidente;
- il vice presidente;
- tre membri.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Dei membri di cui al comma 1, uno è designato dalla provincia e quattro sono designati dal Consiglio regionale nel rispetto della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12, ed ai sensi dell'articolo 54 dello statuto regionale. Il presidente ed il vice presidente sono comunque designati dal Consiglio regionale nell'ambito complessivo dei componenti il consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consultiva permanente, in caso di:

- persistente violazione di norme di legge, di regolamento, di direttive o di indirizzi regionali oppure per altre gravi irregolarità;
- mancata attuazione, per ritardi imputabili all'istituto o senza giustificato motivo, dei programmi costruttivi e di quelli di gestione del patrimonio immobiliare;
- impossibilità di funzionamento dell'organo.

5. Con la deliberazione di scioglimento viene nominato, per la provvisoria gestione dell'ente, un commissario straordinario scelto anche tra i dirigenti regionali con qualifica apicale. Il commissario straordinario resta in carica per un periodo di tre mesi prorogabile per una sola volta con provvedimento motivato; entro tali termini debbono essere ricostituiti gli organi di amministrazione dell'ente.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consultiva permanente, può revocare il presidente di un istituto e/o dichiarare la decadenza sua e/o degli altri consiglieri e/o dei componenti il collegio sindacale, per gravi motivi ovvero qualora siano venuti meno i requisiti indicati per la nomina; il provvedimento è assunto previa contestazione dei motivi di revoca ai suddetti membri, i quali entro i successivi trenta giorni possono far pervenire le loro osservazioni e contestazioni.

7. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere confermati per una sola volta.

8. Le funzioni di presidente, di vice presidente e di consigliere degli I.A.C.P. sono incompatibili con quelle di consigliere regionale, provinciale e comunale.

9. Il collegio sindacale è composto da:

- il presidente;
- due membri.

10. Il collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa designazione dei relativi membri da parte della Giunta regionale.

11. Il presidente ed i membri del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

12. Il collegio sindacale dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere confermati per una sola volta.

## Art. 5.

1. I consigli di amministrazione degli I.A.C.P. deliberano, in conformità agli statuti degli enti stessi, l'entità dei compensi da attribuire agli amministratori ed ai sindaci.

2. L'entità degli emolumenti, onnicomprensiva di ogni indennità, commisurata all'indennità prevista per i consiglieri regionali, è determinata nelle percentuali sottoindicate:

Alloggi gestiti dagli I.A.C.P.	Consiglio di amministrazione		
	Presidente	Vice presidente	Consiglieri di amministrazione
Superiori a 20.000 . . .	80%	40%	20%
Compresi tra 4.000 e 20.000 . . . . .	50%	25%	15%
Inferiori a 4.000 . . . . .	40%	20%	10%

Alloggi gestiti dagli I.A.C.P.	Collegio sindacale	
	Presidente	Sindaci
Superiori a 20.000 . . . . .	30%	20%
Compresi tra 4.000 e 20.000 . . . . .	15%	10%
Inferiori a 4.000 . . . . .	10%	7%

3. Ai membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali aventi la propria residenza al di fuori del territorio in cui ha sede il relativo I.A.C.P. spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'istituto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

4. Al commissario straordinario di cui al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 1986 come sostituito dall'articolo 4 della presente legge spetta una indennità pari a quella prevista per il presidente del consiglio di amministrazione dell'ente.

## Art. 6.

*Abrogazioni*

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 1986 è abrogato.

## Art. 7.

*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione, si procede alla nomina dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli I.A.C.P., entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli attuali consigli di amministrazione e collegi sindacali nonché eventuali commissari straordinari cessano dalle loro funzioni con decorrenza dal giorno di insediamento degli organi di cui al comma 1.

3. Al commissario straordinario dello I.A.C.P. della provincia di Roma, nominato dal Consiglio regionale con deliberazione 31 dicembre 1992, n. 616 e tuttora in carica, spetta, in sede di prima applicazione della presente legge, l'indennità di cui al comma 4 dell'articolo 5 a far data dal 1° gennaio 1993.

## Art. 8.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 25 novembre 1994

## PROIETTI

Il vizio del Commissario del Governo è stato apposto il 18 novembre 1994.

95R0234

## LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1994, n. 65.

Modifica della legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, concernente: «Costituzione dell'istituto per la grafica, la comunicazione visiva e le attività ad esse connesse».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della comunicazione e delle attività ad essa connesse, in conformità all'articolo 53, comma 1, lettera a), dello Statuto regionale, è istituito l'ente regionale per la comunicazione denominato istituto "Montecelio" con sede in ambito regionale. Provisoriamente l'istituto ha sede presso l'ex convento di San Michele nel comune di Guidonia Montecelo.

2. L'istituto "Montecelio", dotato di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale, nell'ambito delle competenze regionali e degli enti locali in materia di promozione culturale ed educativa, del diritto allo studio e della formazione professionale, provvede:

a) formare esperti nel settore della comunicazione e delle attività ad essa connesse;

b) assistere la Regione, con particolare riferimento alla comunicazione di parte pubblica, nella formazione e qualificazione di personale proprio e/o degli enti locali che insistono sul territorio regionale;

c) fornire alla Regione consulenze nel settore della comunicazione anche nella selezione di organizzazioni esterne cui debbano affidarsi compiti operativi;

d) espлетare attività di studio, ricerca e sperimentazione;

e) organizzare mostre e manifestazioni artistiche;

f) collaborare con l'università, istituti ed enti di studio e di ricerca, imprese ed ogni altro soggetto che abbia interesse al campo di attività dell'istituto stesso.»

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 27 del 1989, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. Sono organi dell'istituto "Montecelio" il consiglio di amministrazione, il presidente, il collegio dei revisori dei conti.

2. La gestione dell'istituto "Montecelio" è affidata al consiglio di amministrazione, composto di cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, eletti dal Consiglio regionale tra persone che abbiano comprovata esperienza, comunque non inferiore a cinque anni, nella direzione di strutture complesse, in amministrazioni pubbliche o in enti privati. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto tra i membri del consiglio stesso, a maggioranza assoluta dei componenti, è il presidente dell'istituto e suo legale rappresentante.

4. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) lo statuto e le sue modificazioni;

b) il regolamento interno dell'istituto;

c) la nomina del comitato scientifico didattico;

d) la nomina del direttore didattico, indicato dal comitato scientifico didattico, tra i propri componenti;

e) l'organizzazione amministrativa e la pianta organica del personale, da trasmettere alla Giunta regionale per la successiva proposta di legge al Consiglio regionale;

f) i bilanci preventivi ed i rendiconti generali;

g) i programmi di attività dell'istituto ed i relativi aggiornamenti;

h) gli schemi di convenzioni da sottoscrivere con le università, gli enti di formazione e gli schemi di contratto per gli incarichi per i docenti e gli esperti;

i) ogni altro provvedimento previsto da norme legislative o regolamentari.

5. Il consiglio di amministrazione provvede altresì a nominare, su proposta del presidente, il vice presidente.

6. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata del consiglio di amministrazione ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due membri supplenti tutti eletti dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

7. In caso di persistenti inadempienze o di reiterate violazioni di disposizioni normative, ovvero di dimissioni della maggioranza dei componenti, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale.

8. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 7 viene nominato un commissario per la gestione straordinaria dell'istituto, che resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione.

9. Nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4 la Giunta regionale può nominare un commissario *ad acta* per l'adozione di specifici atti per i quali sia stata accertata la non volontà del consiglio a provvedere nei termini assegnati.

10. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione, nonché al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti, compete un'indennità di presenza pari a quella spettante al presidente ed ai componenti del comitato di controllo sugli atti degli enti locali.

11. Al presidente del consiglio di amministrazione compete inoltre un'indennità mensile nella misura, comunque non superiore al 50 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali, fissata dalla Giunta regionale.

12. Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti regionali.

13. Il comitato scientifico didattico è l'organismo consultivo preposto alla programmazione degli indirizzi scientifici e didattici, dei piani di studio, degli incarichi di docenza e delle attività a quanto precede connesse. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto. Il numero dei suoi componenti non può essere inferiore a tre o superiore a cinque, tutti con personalità di chiara fama nei settori della comunicazione e della grafica che abbiano già svolto tale incarico presso l'istituto o che abbiano svolto attività didattiche presso lo stesso per almeno tre anni.

14. Il direttore didattico:

a) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione, fungendo da segretario e redigendone i verbali;

b) cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici amministrativi, rispondendone al consiglio di amministrazione;

d) adotta gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa previsti da norme legislative e regolamentari;

e) predispone gli atti per la formulazione del bilancio e dei rendiconti e cura l'istruttoria di ogni altro atto da sottoporre all'esame del consiglio di amministrazione;

f) firma ed è responsabile della legittimità degli atti del consiglio di amministrazione e del presidente. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del direttore didattico e del funzionario preposto alla ragioneria che ne risponde in solido;

g) conferisce, su proposta del comitato scientifico didattico, gli incarichi di insegnamento e di ricerca, necessari per l'attuazione del programma di attività;

h) cura l'esercizio dei poteri di spesa ai fini dell'attuazione dei programmi di attività, ivi compresi quelli inerenti a progetti per lavori, forniture, prestazioni, adottando tutti i provvedimenti necessari e stipulando i relativi contratti e convenzioni, nonché l'esercizio dell'attività contrattuale dalla quale derivi una entrata per l'istituto.

15. Nel caso di gravi inadempimenti o di risultato negativo della gestione, l'incarico di direttore didattico può essere revocato dal consiglio di amministrazione, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le controdeduzioni.

16. Il rapporto di lavoro del direttore didattico è regolato da apposito contratto a tempo determinato stipulato nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia ed il compenso spettante è raggugliato alla retribuzione del dirigente di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 27 del 1989, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 3.

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito dei processi di mobilità, provvede alla prima dotazione organica del personale, tenuto conto della dotazione organica di cui alla tabella "A" allegata alla presente legge.

2. Al personale dell'istituto "Montecelio" si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale nonché le leggi vigenti o future riguardanti tale personale da recepire, adeguandole ove occorra, nell'ordinamento del personale dell'istituto stesso, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sottoposta al controllo regionale ai sensi dell'articolo 4.

3. Per la copertura delle vacanze di organico, comunque determinatesi, l'istituto "Montecelio", espresive prioritariamente le necessarie procedure per utilizzare personale regionale che, con provvedimento della Giunta regionale, viene assegnato all'istituto stesso.

4. L'istituto "Montecelio" dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:

- beni immobili e mobili acquisiti a titolo di priorità o in uso;
- finanziamento annuo della Regione, nella misura determinata dalla legge di approvazione del bilancio regionale;
- contributi da parte dei soggetti privati e pubblici;
- rendite ed interessi dei propri beni patrimoniali;
- proventi dell'attività svolta.

5. Per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dell'istituto "Montecelio" si applica la normativa statale e regionale vigente in materia.

6. All'erogazione del finanziamento di cui alla lettera b) del comma 4, previa deliberazione della Giunta regionale di impegno della relativa spesa, si provvede in conformità all'articolo 24, lettera h), della legge regionale 15 maggio 1992, n. 35, nel rispetto della condizione posta dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19.

7. L'assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio provvede a formulare annualmente motivate proposte di finanziamento dell'istituto "Montecelio", ai fini della predisposizione del bilancio regionale di previsione, anche sulla base delle relazioni tecniche sulla programmazione dell'attività e sul loro svolgimento trasmesse annualmente dall'istituto stesso.

#### Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 27 del 1989, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 4.

1. Sono assoggettate all'approvazione della Giunta regionale, che vi provvede entro venti giorni dal ricevimento, le deliberazioni dell'istituto "Montecelio" riguardanti lo statuto ed i regolamenti, nonché le tariffe dell'attività didattica; tali deliberazioni sono inviate all'assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio entro dieci giorni dalla loro adozione.

2. Nei casi di comprovata urgenza, il consiglio di amministrazione dell'istituto "Montecelio" può dichiarare le deliberazioni di cui al comma 1 immediatamente esecutive; tali deliberazioni sono inviate entro tre giorni alla Giunta regionale che può annullarle entro dieci giorni dalla data di ricevimento.

3. Sono approvate ai sensi della legge regionale n. 19 del 1991, le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'istituto "Montecelio" relative:

- al bilancio di previsione;
- all'assetto e alle variazioni del bilancio di previsione;
- al rendiconto generale.

4. La Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, può richiedere l'acquisizione di atti e documenti e può effettuare ispezioni.

#### Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 27 del 1989, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 5.

1. Al finanziamento della presente legge, ivi comprese le spese per il personale in servizio presso l'istituto, si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio di previsione della Regione per il 1994 n. 44125 denominato: Finanziamento istituto "Montecelio" con iscrizione in termini di competenza e di cassa della somma di L. 400.000.000.

2. Alla copertura finanziaria del predetto onere di L. 400.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo della somma iscritta al capitolo n. 44303 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 che rimane attivo per la sola gestione dei residui.

3. All'onere relativo agli anni successivi si provvede mediante impiego della somma stanziata con le relative leggi di bilancio.

#### Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 27 del 1989, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 6.

1. Fino alla nomina del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2 e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le competenze del Consiglio di amministrazione dell'istituto "Montecelio", sono svolte dal comitato scientifico didattico in carica alla predetta data di entrata in vigore e lo stesso permane nelle funzioni sino alla nomina del nuovo comitato;

b) il direttore didattico, in carica alla citata data di entrata in vigore, permane nelle proprie funzioni sino alla nomina del nuovo direttore.

2. L'istituto "Montecelio" subentra a tutte le attività e le passività risultanti da specifica relazione da trasmettere a cura del direttore didattico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio».

\* La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 dicembre 1994

PROIETTI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 novembre 1994.*

(Omissis).

95R0235

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1994, n. 66.

Modifica della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 concernente: «Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari».

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale del 31 ottobre 1994, n. 51 è sostituita dalla seguente:

f) La tariffa praticata agli studenti sarà determinata in base al costo medio effettivo del servizio. Tale costo medio effettivo sarà determinato sulla base delle spese correnti e degli oneri di ammortamento, previa deduzione di una quota percentuale delle tasse universitarie destinate al diritto allo studio (ai sensi dell'articolo 5, comma 15 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 e dell'articolo 4, comma 1 della legge n. 1551 del 18 dicembre 1951), stabilita in base al rapporto tra i costi complessivi dei servizi destinati alla generalità degli studenti e i costi complessivi del diritto allo studio sostenuti dalla Regione nello stesso anno.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 23 dicembre 1994

PROIETTI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 dicembre 1994.*

95R0236

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1994, n. 67.

Interventi straordinari per favorire la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione nell'area contigua alla centrale ENEL di Montalto di Castro.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto dei principi statali e comunitari, al fine di favorire il superamento della crisi economica ed occupazionale che ha investito l'area contigua alla centrale elettrica dell'ENEL di Montalto di Castro, promuove e finanzia progetti specifici di intervento tesi alla ripresa economica e allo sviluppo dell'occupazione.

2. L'ambito territoriale interessato alla presente legge è quello corrispondente alla circoscrizione per l'impiego di Tarquinia, comprendente il comune di Montalto di Castro.

Art. 2.

*Soggetti destinatari*

1. Possono presentare i progetti di cui all'articolo 1, la provincia di Viterbo, gli enti locali compresi nell'area della circoscrizione per l'impiego di Tarquinia, gli enti pubblici se operanti nell'ambito territoriale suddetto, le società a capitale pubblico e privato appositamente costituite, le cooperative formate da lavoratori risultanti da aziende in crisi rientranti nell'ambito del territorio interessato.

Art. 3.

*Interventi*

1. I progetti di cui all'articolo 1 debbono conformarsi ai seguenti criteri:

a) gli interventi devono privilegiare gli investimenti e la realizzazione di un'area attrezzata per piccole e medie industrie ed imprese artigiane, ed attenersi al territorio corrispondente alla circoscrizione di Tarquinia, comprendente il comune di Montalto di Castro;

b) gli interventi devono produrre effettivi risultati in termini di occupazione con prioritario riferimento all'area industriale di Montalto di Castro;

c) devono poter essere attivati entro novanta giorni dalla loro approvazione.

2. Gli interventi possono consistere anche nella concessione di garanzie fidejussorie per finanziamenti richiesti dalle piccole e medie imprese, dalle cooperative di produzione e lavoro e dalle imprese artigiane anche mediante il ricorso a consorzi di garanzia fidi.

Art. 4.

*Approvazione dei progetti*

1. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai problemi del lavoro, sulla base di una istruttoria tecnica espletata dalla Finanziaria laziale di sviluppo (FILAS S.p.a.) entro trenta giorni dalla data di presentazione e sentito il parere del comitato di valutazione di cui all'articolo 7.

2. I progetti vanno presentati all'Assessorato regionale ai problemi del lavoro ed alla FILAS S.p.a.

## Art. 5.

*Modalità di finanziamento*

1. L'erogazione del finanziamento è effettuata con le seguenti modalità:

- 20 per cento a titolo di anticipazione al momento della esecutività della concessione;
- 70 per cento al ricevimento dell'attestazione dell'avvio del progetto;
- 10 per cento al ricevimento dell'attestazione del completamento del progetto corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute.

## Art. 6.

*Convenzione con la FILAS*

1. Per l'attuazione della presente legge viene stipulata apposita convenzione tra Regione Lazio e FILAS, la quale per l'espletamento dei propri compiti può utilizzare enti e società esterne alla propria struttura.

## Art. 7.

*Comitato di valutazione*

1. È costituito il comitato di valutazione dei progetti presieduto dall'Assessore ai problemi del lavoro e composto dagli Assessori, o loro delegati, al bilancio, all'industria, commercio e artigianato, alla formazione professionale e ai lavori pubblici, nonché dai segretari regionali, o loro delegati, delle organizzazioni sindacali più rappresentative nella Regione e dai presidenti, o loro delegati, della Confindustria Lazio, della Federlazio e dell'artigianato.

## Art. 8.

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti, nel bilancio di previsione della Regione, i seguenti capitoli di spesa con l'indicazione, accanto a ciascuno, dello stanziamento per l'esercizio finanziario 1994:

capitolo n. 24140 con la denominazione: «Fondo per i finanziamenti degli interventi straordinari per favorire la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione nell'area contigua alla centrale ENEL di Montalto di Castro», con lo stanziamento di L. 4 miliardi;

capitolo n. 24141 con la denominazione: «Fondo per la concessione di garanzie fidejussorie a favore delle piccole e medie imprese, anche cooperative e artigiane, per i finanziamenti rientranti nei progetti tesi a favorire la ripresa economica e lo sviluppo dell'occupazione nell'area contigua alla centrale ENEL di Montalto di Castro», con lo stanziamento di L. 1 miliardo.

2. All'onere complessivo di L. 5 miliardi per il 1994, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29002, lettera a) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994.

3. Gli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari successivi sono determinati con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 30 dicembre 1994

PROIETTI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 23 dicembre 1994.*

95R0237

## LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1994, n. 68.

**Istituzione del profilo di assistente sociale nell'ambito della VII qualifica funzionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 1995)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Profilo professionale di assistente sociale di VII qualifica funzionale*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, in attesa della normativa organica di individuazione dei profili professionali ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, nell'area di attività socio-assistenziale sanitaria di cui al punto 8 dell'allegato «A» della citata legge regionale n. 41 del 1990, è iscritto, a decorrere dal 1° ottobre 1990 alla VII qualifica funzionale il profilo professionale di «assistente sociale».

2. Il contingente numerico del profilo professionale di cui al comma 1 è determinato in 10 unità.

3. Per effetto di quanto disposto al comma 2, la dotazione organica della VII qualifica funzionale di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 6 del 1985 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentata di 10 unità e la dotazione organica della VI qualifica funzionale è ridotta in misura corrispondente.

## Art. 2.

*Declaratoria delle mansioni*

1. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale organica di individuazione nell'ambito delle qualifiche funzionali dei profili professionali, le mansioni del profilo di cui all'articolo 1 sono così determinate:

«profilo professionale di assistente sociale» svolge attività di studio e documentazione riguardo alle problematiche psico-sociali presenti nell'individuo e nella comunità, finalizzata all'adeguamento metodologico ed operativo degli interventi sociali alle esigenze rappresentate da una situazione di bisogno in continua evoluzione; collabora alla determinazione degli obiettivi sociali da inserire nella programmazione regionale e nei piani specifici di interventi dei vari settori ed alla progettazione degli interventi di competenza delle istituzioni locali, con particolare riferimento alle categorie che necessitano di maggiore tutela sociale ed alle categorie a rischio di emarginazione; svolge attività di consulenza organizzativa e tecnica nonché di aggiornamento professionale nei confronti degli operatori sociali direttamente impegnati nei servizi.

## Art. 3.

*Norme di accesso al profilo professionale di assistente sociale di VII qualifica funzionale*

1. A norma dell'articolo 34 e della tabella «B» della legge regionale n. 41 del 1990, in sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti del contingente numerico del profilo professionale di assistente sociale di VII qualifica funzionale dell'area socio-assistenziale-sanitaria, di cui all'articolo 1, si provvede mediante inquadramento automatico nella suddetta qualifica con attribuzione del suddetto profilo, a decorrere dal 1° ottobre 1990, del personale di VI qualifica funzionale che, alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 41 del 1990, risulta in possesso del diploma di assistente sociale.

2. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

## Norma finanziaria

1. L'onere finanziario della presente legge, stimato in complessive L. 10 milioni in ragione d'anno, per l'anno 1994, grava sul capitolo n. 14101 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1994, concernente: «Stipendi ed altri assegni fissi al personale», che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 30 dicembre 1994

PROIETTI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 23 dicembre 1994.*

95R0238

## LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1995.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1995 la gestione del bilancio per l'anno finanziario 1995, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni contenute nella relativa proposta di legge all'esame del Consiglio regionale, nei limiti previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, salvo per i capitoli concernenti gli interventi cofinanziati dalla CEE per i quali la gestione non è soggetta a limiti di somme.

2. La predetta autorizzazione è estesa anche al bilancio del Consiglio regionale nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti previsti nei medesimi disegni di bilancio per i capitoli di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 10 gennaio 1995

PROIETTI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 4 gennaio 1995.*

95R0239

## REGIONE LOMBARDIA

## LEGGE REGIONALE 25 novembre 1994, n. 33.

**Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario.**

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 48 del 29 novembre 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.

## Principi ed obiettivi

1. La regione Lombardia con la presente legge disciplina gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore, in conformità ai principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 «Norme sul diritto agli studi universitari» e successive modificazioni.

2. La presente legge, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, mira a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale limitativi dell'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore ed in particolare a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più elevati degli studi.

3. La stessa legge intende, altresì, favorire l'accesso, la frequenza e la regolarità degli studi, il corretto inserimento nella vita universitaria e nell'attività lavorativa, mediante l'attuazione di specifici servizi rivolti alla generalità degli utenti, nonché limitare il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari.

4. Le finalità di cui ai precedenti commi sono perseguite in collaborazione con le università e gli altri enti od istituti con competenze in materia, nonché con soggetti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del diritto allo studio universitario.

## Art. 2.

## Destinatari

1. I servizi e gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di diploma, di laurea e alle scuole dirette a fini speciali delle università, degli istituti superiori di grado universitario e delle accademie di belle arti che rilasciano titoli aventi valore legale, di seguito indicati col termine «universitari».

2. È garantita parità di trattamento a tutti gli studenti iscritti nelle università che hanno sede principale in Lombardia, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi frequentati. Le funzioni concernenti il diritto allo studio per i corsi e le sedi delle università della Lombardia ubicati in altre regioni sono regolate attraverso la procedura di cui al sesto comma del successivo art. 6.

3. Gli studenti di nazionalità straniera, in applicazione dell'art. 20 della legge n. 390/91, fruiscono degli stessi servizi e delle stesse provvidenze previste dalla presente legge a favore dei cittadini italiani, secondo le modalità stabilite dall'ISU sulla base degli indirizzi disposti dal consiglio regionale.

4. La fruizione dei servizi e degli interventi avviene alle condizioni stabilite dalla presente legge.

5. Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o rifugiato politico, sono equiparati ai cittadini italiani.

## Art. 3.

## Settori di intervento

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 1, interviene a favore degli studenti universitari nei seguenti settori:

- settore degli interventi attribuibili per concorso, articolato in servizi ed in interventi in denaro;
- settore dei servizi rivolti alla generalità degli studenti.

2. Restano comunque ferme le prescrizioni derivanti dalle determinazioni del presidente del consiglio dei ministri, ai sensi della lett. b), primo comma, dell'art. 4 della legge n. 390/91.

## Art. 4.

## Modalità di attuazione

1. L'attuazione del diritto allo studio avviene nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, nonché degli orientamenti e delle peculiarità di ogni università, in conformità con gli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e regionale, e con i relativi strumenti attuativi regionali.

2. La Regione collabora con le università per la migliore realizzazione dei fini di cui alla presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle stesse università ed in raccordo con la loro programmazione.

## TITOLO II

## STRUTTURA OPERATIVA

## Art. 5.

## Istituti per il diritto allo studio Universitario ISU

1. Sono istituti sul territorio della regione, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, gli istituti per il diritto allo studio universitario, denominati ISU, dotati di autonomia organizzativa e funzionale, aventi il compito di realizzare, in collaborazione con le università e nell'ambito degli indirizzi nazionali e regionali, gli interventi di cui al precedente art. 3.

2. L'ordinamento interno è regolato dallo statuto, adottato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvato dal consiglio regionale.

## 3. Gli statuti stabiliscono:

- la sede e la denominazione specifica dell'ente;
- la revoca, la decadenza e le sostituzioni dei componenti;
- le modalità di convocazione, di adunanza e di votazione e quanto altro non in contrasto con la presente legge;
- le competenze amministrative del direttore, ferme restando le attribuzioni degli organi dell'ente fissati per legge e per statuto.

4. Gli ISU si articolano in strutture organizzative costituite con riferimento a specifici obiettivi e risultati, ad altre attività affini ed, eventualmente, alla necessità di presenze sul territorio con sedi decentrate, per l'attuazione e la gestione di singoli interventi.

## Art. 6.

## Costituzione degli ISU

1. La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un piano con il quale individua gli ISU da costituire sul territorio regionale, prevedendo di norma un ISU per ogni università con sede principale in Lombardia o la costituzione di ISU pluriversità, qualora nel medesimo comune abbiano sede più università o il ridotto numero di studenti delle singole università non consenta razionalità ed efficienza della gestione.

2. Nei comuni e nelle province in cui risultano sedi decentrate di più università la giunta regionale, d'intesa con le università interessate, può istituire un unico organismo di gestione a carattere territoriale. Lo statuto degli ISU territoriali deve disciplinare forme di coordinamento con gli ISU della sede principale delle università.

3. Nel caso di ISU pluriversità il piano della giunta regionale contiene la previsione relativa alla composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto delle proporzioni tra le componenti regionali e quelle universitarie e dei criteri di rappresentanza degli enti locali di cui al successivo art. 9. La costituzione di ISU pluriversità si intende approvata dalle università interessate se le stesse non trasmettono parere contrario entro 60 giorni dal ricevimento del piano di cui al precedente primo comma. In caso di parere contrario delle università interessate si procede alla costituzione di un ISU per ogni università.

4. Gli ISU sono costituiti, in applicazione delle determinazioni assunte dai precedenti commi, col decreto di cui al terzo comma del successivo art. 45.

5. La giunta regionale può provvedere all'aggiornamento del piano di cui al precedente primo comma in qualunque momento, ove ne ricorrano i motivi, con le procedure contemplate ai precedenti commi.

6. Le funzioni concernenti il diritto allo studio per gli studenti delle sedi e dei corsi delle università della Lombardia ubicati in altre regioni sono disciplinate previa intesa con le regioni interessate: l'intesa è stipulata dal presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta regionale sentiti gli ISU, e le università interessate.

## Art. 7.

## Organi dell'ISU

1. Sono organi dell'ISU:

- il presidente;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei revisori dei conti.

## Art. 8.

## Presidente dell'ISU

1. Il presidente è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, d'intesa con il consiglio di amministrazione dell'università, tra i componenti del consiglio di amministrazione in possesso di comprovata competenza tecnico-amministrativa.

2. Il presidente dell'ISU dura in carica tre anni e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. Si applicano al presidente dell'ISU le cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalle leggi vigenti per i consiglieri regionali e per gli amministratori degli enti pubblici.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca il consiglio, ne presiede le sedute e dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio stesso.

4. Compete inoltre al presidente:

- sovrintendere al buon andamento dell'ente;
- sottoporre al consiglio di amministrazione il piano annuale di attività, il bilancio preventivo e le sue variazioni, ed il conto consuntivo;
- esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi e dallo statuto dell'ente.

5. In caso di cessazione dalla carica e fino alla nomina del nuovo presidente, o nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, il presidente viene sostituito dal vicepresidente.

6. In caso di urgenza, ove non sia possibile convocare il consiglio, il presidente adotta, sentito il direttore, i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, esclusi gli atti a contenuto generale, e li sottopone a ratifica in occasione della prima adunanza consiliare.

## Art. 9.

## Composizione del consiglio di amministrazione dell'ISU

1. Il consiglio di amministrazione dell'ISU è composto da:

- sei rappresentanti della Regione designati dal consiglio regionale tra persone in possesso di comprovata competenza tecnico-amministrativa di cui due compresi in terme di candidati presentate

rispettivamente dal comune e dalla provincia nel cui territorio l'università ha sede principale. Qualora l'università abbia sedi distaccate in altri comuni, un altro rappresentante regionale è scelto in una tema di candidati presentata dal comune sede decentrata di corsi della stessa università con il maggior numero di iscritti;

b) sci rappresentanti dell'università di cui tre studenti eletti dagli studenti. Le università non statali possono designare tra i rappresentanti loro attribuiti un rappresentante dell'ente promotore.

2. Il consiglio regionale procede a tutte le designazioni entro i termini previsti per il rinnovo del consiglio di amministrazione anche in assenza delle candidature presentate dagli enti locali.

3. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

4. Il consiglio di amministrazione è operante anche in assenza della designazione o dell'elezione dei rappresentanti di alcune componenti, purché i membri validamente designati o eletti siano la metà più uno dell'insieme dei membri del consiglio stesso.

5. I componenti del consiglio di amministrazione che vengano nominati successivamente alla costituzione del consiglio per revoca, decadenza, sostituzioni o per ritardi nelle designazioni, rimangono in carica sino alla scadenza del consiglio stesso, fatto salvo quanto previsto nel successivo settimo comma.

6. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'ISU, il quale formula sulle deliberazioni apposto parere circa la loro legittimità e correttezza contabile.

7. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. I rappresentanti dell'università designati mediante elezione restano comunque in carica sino alla scadenza del mandato della loro componente, indipendentemente dalla scadenza del consiglio di amministrazione. Il mandato delle rappresentanze elettive dell'università non può comunque essere superiore a tre anni.

8. La Regione non può nominare quali propri rappresentanti studenti e personale universitario, né persone che professionalmente esercitano attività inerenti ai servizi erogati dall'ISU.

#### Art. 10.

##### *Attribuzioni del consiglio di amministrazione dell'ISU*

1. Al consiglio di amministrazione preposto alla gestione dell'ente spetta in particolare:

a) deliberare lo statuto dell'ente e le sue modifiche;

b) eleggere il vicepresidente scegliendolo tra i propri componenti;

c) adottare la pianta organica, il regolamento amministrativo e contabile, il regolamento organico, l'articolazione interna ed i regolamenti dei servizi;

d) adottare il bilancio di previsione ed il conseguente piano di attività, le variazioni al bilancio nonché il conto consuntivo;

e) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

f) deliberare la progettazione e l'esecuzione delle opere edilizie per l'espletamento delle funzioni di propria competenza, l'acquisto delle relative attrezzature, nonché la loro manutenzione, anche per quanto previsto dal successivo art. 19, ed esprimere parere alla università qualora le opere siano da essa realizzate ai sensi dell'art. 18 della legge n. 390/91;

g) deliberare sull'acquisto dei beni immobili, sulla accettazione di donazioni, eredità e legati, chiedendo le prescritte autorizzazioni alla giunta regionale;

h) determinare la tariffazione dei servizi;

i) deliberare in ordine all'accesso ai servizi, compatibilmente con la loro funzionalità, da parte di terzi, in coerenza con funzioni scientifiche o culturali quali convegni, scambi, collaborazioni con enti pubblici o simili, sulla base di convenzioni che comunque non possono determinare oneri aggiuntivi per gli ISU;

l) ratificare i provvedimenti assunti in via d'urgenza dal presidente in materie di propria competenza;

m) deliberare ogni altro provvedimento di competenza dell'ente per il quale le leggi, i regolamenti e lo statuto non prevedano l'espressa attribuzione ad altro organo.

2. Le delibere del consiglio di amministrazione, con l'eccezione di quelle sottoposte a ratifica regionale, assumono efficacia con la pubblicazione all'albo dell'ente, cui si provvede decorso il termine di 30 giorni di cui al quarto comma del successivo art. 41.

#### Art. 11.

##### *Riunioni del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni mese.

2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Nel caso previsto al quarto comma del precedente art. 9, in cui la composizione del consiglio è dispari, la metà più uno è calcolata sul numero pari immediatamente inferiore.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni a scrutinio palese, prevale il voto del presidente.

#### Art. 12.

##### *Scioglimento del consiglio di amministrazione*

1. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative o di prescrizioni programmatiche, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentita la competente commissione consultare, il consiglio di amministrazione dell'ISU è sciolto ed è nominato un commissario, scelto all'esterno dei componenti del discolto consiglio, per la gestione dell'ente e per la ricomposizione del nuovo consiglio entro sei mesi dallo scioglimento.

#### Art. 13.

##### *Collegio dei revisori dei conti*

1. Il presidente della giunta regionale nomina, con proprio decreto, un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, su liste proposte dagli albi professionali rispettivamente dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei ragionieri, iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti.

2. Il collegio elegge tra i suoi membri effettivi il presidente.

3. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione finanziaria dell'ente, redige una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione, segnalando alla giunta regionale eventuali irregolarità.

4. I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione, delle cui convocazioni deve essere data loro comunicazione nei medesimi termini e modi prescritti per i componenti l'organo.

5. Al collegio dei revisori dei conti spettano i compensi e le indennità previste dalla legge regionale 28 agosto 1989, n. 34, concernente «Disciplina del collegio dei revisori dei conti di enti ed aziende istituiti con legge regionale», e successive modificazioni.

#### Art. 14.

##### *Indennità*

1. Ai componenti del consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura non superiore a L. 200.000 per un massimo di L. 600.000 lorde mensili, nonché il rimborso delle spese di viaggio o il rimborso dell'indennità chilometrica nelle misure stabilite per i dipendenti regionali, qualora essi non risiedono nel comune sede dell'ISU.

2. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica mensile lorda di L. 1.200.000; il 50% della stessa indennità è corrisposta al vicepresidente. Su tale indennità viene effettuata una trattenuta del 25% in caso di assenza del presidente e del vicepresidente dalle riunioni del consiglio di amministrazione.

3. Ai componenti le commissioni, costituite a norma delle disposizioni regolamentari e/o statutarie dell'ISU, è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 «Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati» e successive modificazioni.

#### Art. 15.

##### *Direttore dell'ISU e dirigenti*

1. Il posto di direttore è ricoperto a seguito di procedure concorsuali contemplate dalla normativa vigente. Il direttore è inquadrato nel livello dirigenziale più elevato previsto dalla pianta organica dell'ISU.

2. L'incarico di direttore può essere altresì attribuito con deliberazione del consiglio di amministrazione:

a) a personale esterno in possesso di comprovata esperienza ed idonei requisiti tecnico-professionali, assunto con contratto a termine della durata di tre anni rinnovabile per non più di una volta;

b) a personale messo a disposizione dall'università ai sensi del successivo art. 20, di livello corrispondente a quello dirigenziale più elevato previsto dalla pianta organica dell'ISU.

3. Il direttore svolge le funzioni di segretario del consiglio, dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi; cura gli atti contabili; predispone gli atti per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché dei provvedimenti deliberativi.

4. Il direttore esercita altresì, nell'ambito degli indirizzi del consiglio e delle direttive del presidente, le competenze amministrative ad esso attribuite dallo statuto e comunque quelle inerenti all'esecuzione dei provvedimenti degli organi e l'ordinaria amministrazione, ferme restando le competenze degli organi determinate dalla presente legge.

5. Al direttore e ai dirigenti degli ISU si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive integrazioni e modificazioni.

#### Art. 16.

##### *Funzionario delegato alla spesa*

1. Nel caso in cui l'ISU curi l'attuazione del diritto allo studio per più università, ovvero per più sedi della stessa università, site in comuni diversi da quello sede principale dell'ateneo, il consiglio di amministrazione, su indicazione del direttore, individua un funzionario operante presso l'università locale delegato alla spesa per ciascuna università o sede.

2. Il consiglio di amministrazione determina i limiti e le modalità relative alla delega di spesa.

#### Art. 17.

##### *Patrimonio e mezzi finanziari*

1. Gli ISU hanno un proprio patrimonio costituito da elargizioni di enti e di privati per gli scopi di istituto, nonché da beni immobili e mobili derivati da acquisti, donazioni, eredità e legati.

2. Gli ISU dispongono dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento della Regione;

b) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali, nonché proventi derivanti dai servizi erogati;

c) donazioni, eredità e legati;

d) contributi o finanziamenti di enti, istituzioni e privati per gli scopi di istituto.

#### Art. 18.

##### *Beni*

1. La Regione mette a disposizione degli ISU i beni necessari per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge.

2. I beni immobili e le attrezzature acquisite con finanziamento regionale restano di proprietà della Regione e si intendono messi a disposizione degli ISU con vincolo di destinazione allo svolgimento delle attività connesse con l'attuazione del diritto allo studio.

3. L'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'università o da altri enti per gli scopi previsti dalla presente legge è regolato da apposita convenzione, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 390/91.

4. Gli ISU possono concorrere con gli atenei alle spese per la realizzazione o ristrutturazione di immobili destinati al raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, mediante la stipula di appropriate convenzioni che indichino il vincolo di destinazione ad attività connesse con l'attuazione del diritto allo studio.

5. La giunta regionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può concedere in comodato agli ISU beni immobili ed attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 3.

#### Art. 19.

##### *Beni messi a disposizione dalle università*

1. Gli ISU provvedono alle opere di manutenzione dei beni messi a disposizione dalle università per le finalità di cui alla presente legge, fermo restando che le manutenzioni straordinarie sono a carico delle stesse università in caso di convenzione onerosa con le stesse.

#### Art. 20.

##### *Personale*

1. Al personale degli ISU si applicano, ai fini del reclutamento o del trattamento giuridico ed economico, le norme previste dalla legislazione regionale vigente per il personale.

2. Gli ISU possono avvalersi, mediante convenzione, di personale messo a disposizione dagli atenei secondo le norme vigenti in materia, nei limiti delle piante organiche in caso di avvalimenti onerosi.

#### Art. 21.

##### *Bilancio preventivo e conto consuntivo*

1. Gli ISU, entro il 15 novembre di ogni anno, trasmettono alla giunta regionale il bilancio preventivo dell'anno successivo corredato da una relazione illustrativa del consiglio e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno gli ISU trasmettono alla giunta regionale il conto consuntivo, relativo all'anno precedente, unitamente alla relazione illustrativa del consiglio e alla relazione del collegio dei revisori dei conti sull'attività svolta; al conto consuntivo devono essere allegati i dati analitici che hanno determinato i valori delle voci di bilancio.

3. Il conto consuntivo degli ISU è trasmesso, per l'approvazione, al consiglio regionale unitamente al rendiconto generale della Regione.

4. Al bilancio preventivo ed al conto consuntivo si applicano le norme di cui agli artt. 78 e 79 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, concernente «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni.

5. Gli ISU tengono una pubblica assemblea, adeguatamente pubblicizzata, per illustrare il bilancio di previsione non oltre 60 giorni dall'approvazione dello stesso.

## Art. 22.

*Ordinamento contabile*

1. Al fine di assicurare l'adozione di modalità uniformi di contabilizzazione finanziaria delle entrate e delle spese, la giunta regionale predispone, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento tipo di contabilità degli ISU.

2. L'ordinamento contabile degli ISU è disciplinato da apposito regolamento, predisposto dall'ente entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge ed approvato, anche con richiesta di modifiche ed integrazioni, dalla Regione.

3. La giunta regionale fornisce altresì, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi per l'introduzione della contabilità economica e del controllo di gestione da recepire nel regolamento contabile degli ISU.

4. Ove gli ISU determinino di dare in concessione o di appaltare propri servizi o quote degli stessi a terzi, la spesa complessiva deve essere comunque inferiore alla media regionale delle spese per servizi similari a gestione diretta.

5. Nel caso in cui gli ISU forniscano agli studenti contributi in denaro in via sostitutiva di servizi, l'ammontare di tali contributi non può comunque superare il costo medio pro-capite dei servizi stessi erogati in gestione diretta ed in concessione od in appalto. La Regione stabilisce i criteri per la determinazione dei costi medi di ogni servizio.

## TITOLO III

## MODALITÀ DI ACCESSO E FRUIZIONE DEI SERVIZI

## Art. 23.

*Requisiti di merito e di condizioni economiche*

1. La giunta regionale provvede a fissare le modalità applicative dei criteri attinenti ai requisiti di merito e di condizioni economiche, di cui all'art. 4 della legge n. 390/91, sulla base degli indirizzi del consiglio regionale, previsti nel piano triennale di cui al successivo art. 35, ed in ogni caso facendo riferimento al reddito e ad elementi significativi del patrimonio del nucleo familiare dei soggetti richiedenti, per quanto concerne la valutazione delle condizioni economiche o reddituali degli stessi.

2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche gli ISU si avvalgono delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, in particolare secondo quanto disposto dall'art. 22 della legge n. 390/91.

## Art. 24.

*Fruizione dei servizi e degli interventi*

1. I servizi per il diritto allo studio devono essere organizzati in modo da soddisfare le esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle università ai sensi dell'art. 33 della Costituzione; a tale fine deve essere attuata la massima collaborazione con le università.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ISU determina, in correlazione con il bilancio di previsione dell'ente, la tariffazione dei servizi per i quali è prevista una partecipazione al costo da parte degli utenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dal consiglio regionale ai sensi del successivo art. 35 ed in attuazione delle direttive della giunta regionale e delle quote di partecipazione al costo di cui al successivo art. 37.

3. Restano salve le previsioni di particolare favore per gli studenti portatori di handicap e per quelli, dotati di merito scolastico, che versino in condizioni economiche familiari di significativo disagio.

4. Gli ISU sono tenuti a fornire servizi e strutture adeguati ai portatori di handicap con particolare riferimento alla eliminazione delle barriere architettoniche.

## TITOLO III

## MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

## Art. 25.

*Funzionamento e gestione dei servizi*

1. Gli ISU disciplinano l'uso dei servizi finalizzati all'attuazione del diritto allo studio universitario con appositi regolamenti, approvati dalla giunta regionale, nei quali devono essere previste e regolate forme di partecipazione e controllo anche da parte dell'utenza sulla funzionalità dei medesimi.

2. I servizi per il diritto allo studio universitario possono essere gestiti dagli ISU in forma diretta o in altra forma idonea a conseguire economicità e razionalità della gestione prioritariamente mediante affidamento a cooperative di studenti e mediante convenzioni con le università per l'utilizzo delle forme di collaborazione di studenti, previste dall'art. 13 della legge n. 390/91.

3. L'affidamento di servizi a cooperative di studenti è subordinato alla verifica da parte dell'ISU delle norme statutarie e dell'attività delle cooperative che devono ispirarsi a principi di pluralismo e di piena accessibilità da parte degli studenti.

4. Gli ISU possono altresì convenzionarsi, per la gestione dei servizi, con le università, con gli enti locali o altri enti o istituzioni già operanti sul territorio.

5. Annualmente ciascun ISU indice una apposita conferenza dei servizi, cui partecipano rappresentanze degli studenti e delle organizzazioni sindacali per esaminare l'andamento dei rapporti con i fruitori dei servizi, l'efficienza degli stessi servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

## Art. 26.

*Servizi rivolti alla generalità degli studenti*

1. I servizi rivolti alla generalità degli studenti hanno il fine di rendere più agevole e proficua la frequenza ai corsi di studio e di qualificare la permanenza nella dimensione universitaria.

2. Tali servizi sono:

a) servizio di orientamento al lavoro in raccordo con l'università e con le iniziative svolte dalla Regione;

b) servizio di ristorazione;

c) servizio editoriale e librario;

d) servizi culturali e sportivi, in collaborazione con l'università, ai sensi della lett. d), primo comma, dell'art. 12 della legge n. 390/91;

e) ogni altra forma di servizio finalizzato all'attuazione del diritto allo studio, anche in collaborazione con l'università, prevista nel piano di cui al successivo art. 35 ovvero autorizzata dalla giunta regionale.

3. I servizi di cui al presente articolo sono disciplinati, sulla base della normativa statale, dalla legislazione regionale e dagli atti programmatici da essa derivanti, nonché dai regolamenti degli ISU e dalle convenzioni di cui al successivo art. 40 della presente legge.

4. Gli ISU potranno inoltre avvalersi per agevolazioni del servizio di trasporto urbano ed extraurbano in accordo con comuni e aziende di trasporto e per il servizio di educazione ed assistenza sanitaria in accordo con il Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione della lettera d), terzo comma, dell'art. 7 della legge 390/91.

## Art. 27.

*Servizio di orientamento al lavoro*

1. Il servizio di orientamento al lavoro è svolto in raccordo con le attribuzioni concernenti l'orientamento didattico proprie delle università sulla base di convenzioni stipulate tra ISU, università e Regione volte all'ingenerazione funzionale delle rispettive risorse e strutture.

## Art. 28.

*Servizi attribuibili per concorso*

1. I servizi attribuibili per concorso sono rivolti alla perequazione sociale nell'accesso e nella permanenza agli studi degli studenti universitari.

2. Tali servizi sono:

a) servizi alla persona, costituiti dal servizio abitativo in collegi, residenze e alloggi convenzionati;

b) interventi in denaro:

b1) borse di studio;

b2) prestiti d'onore;

b3) contributi per soggiorni di studio e ricerca fuori dalla sede universitaria;

b4) sovvenzioni straordinarie.

3. I servizi di cui al presente articolo sono disciplinati, sulla base della normativa statale, dalla legislazione regionale e dagli atti programmatici da essa derivanti, nonché dai regolamenti degli ISU, intendendosi l'accesso ai concorsi riservato agli studenti dotati dei requisiti previsti dal precedente art. 23.

## Art. 29.

*Servizi abitativi*

1. La Regione programma interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria a norma dell'art. 18 della legge n. 390/91.

2. I collegi e le residenze universitarie, nonché le altre strutture comunitarie comunque denominate, forniscono agli studenti, ove le condizioni strutturali lo consentano, oltre ai servizi logistici, anche assistenza culturale, e formativa mediante biblioteche, conferenze, seminari e tutoraggio o similari prestazioni, che sono gestite in collaborazione con l'università. I direttori di tali strutture sono preferibilmente scelti fra i docenti e si avvalgono di commissioni consultive di studenti designati dall'assemblea degli ospiti.

3. Il consiglio di amministrazione degli ISU adotta un regolamento per la disciplina della vita comunitaria all'interno delle strutture abitative sulla base di una proposta dell'assemblea degli ospiti; tale regolamento deve garantire la partecipazione alle attività culturali, ricreative e sportive interne.

4. L'accesso a tali strutture si consegue mediante concorso per titoli, valutativi del merito scolastico e delle condizioni socio-economiche della famiglia dello studente. A parità di ogni altro requisito, ha precedenza lo studente residente in territori regionali non dotati di università o di facoltà o di corsi cui lo stesso intenda iscriversi o sia iscritto. La conferma dei posti in tali strutture per il periodo di durata legale dei corsi è conseguibile a condizione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 23. Al requisito del merito scolastico può derogarsi in caso di gravi e documentati motivi di salute o di famiglia che siano stati effettivamente impedimenti al regolare corso degli studi. La permanenza nelle strutture abitative oltre la durata del corso legale degli studi ha carattere di eccezionalità ed è disposta nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale ai sensi del precedente art. 23.

5. Gli ISU possono organizzare altre forme di facilitazione della residenzialità degli studenti mediante locazione o sublocazione di abitazioni a canoni sociali, contributi in conto canoni, convenzioni con enti, privati e con cooperative. In tali casi l'onere «pro-capite» per gli ISU deve essere comunque inferiore a quello sostenuto per collegi e residenze ed i requisiti di accesso sono fissati a pari condizioni di idoneità per ottenere l'ammissione ai collegi stessi.

6. A tal fine gli ISU, devono garantire un servizio per agevolare la frequenza agli studi degli studenti fuori sede, mediante rilevazione della domanda, informazioni sulla disponibilità degli alloggi e ricerca ed offerta degli stessi. Nel caso di presenza di più ISU in uno stesso comune, gli stessi garantiscono il servizio di cui sopra preferibilmente attraverso una gestione coordinata.

## Art. 30.

*Borse di studio*

1. Le borse di studio sono attribuite agli studenti dotati dei requisiti prescritti, mediante concorso per titoli relativi al merito scolastico ed alle condizioni socio-economiche della famiglia dello studente.

2. L'entità delle borse di studio, commisurata alle effettive necessità connesse con lo svolgimento degli studi, è determinata dalla Regione. Gli ISU fissano, in sede di bilancio, l'ammontare complessivo degli stanziamenti a ciò destinati, coerentemente con quanto prescritto alla lett. b) del secondo comma del successivo art. 37.

3. L'intervento di cui al presente articolo è limitato ad un solo corso di studio; per gli studenti del primo anno di corso l'erogazione della borsa di studio avviene per rate intese a garantire l'effettiva applicazione agli studi.

4. Bandi tipo, coordinati a livello regionale, determinano tra l'altro le modalità di erogazione delle borse, le cause di incompatibilità, di decadenza e di revoca, i motivi dell'eventuale conferma oltre la durata legale degli studi, la documentazione prescritta, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di conferimento ed i vari adempimenti.

## Art. 31.

*Prestiti d'onore*

1. L'entità dei contributi a favore degli ISU per finanziare i prestiti d'onore, l'entità massima del prestito da concedere allo studente, le modalità per la concessione del medesimo e delle relative garanzie sussidiarie nonché per la corresponsione degli interessi, sono determinate con il piano di cui al successivo art. 37 sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'art. 16 della legge n. 390/91.

2. Il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente se delegato, stipula, previa autorizzazione della giunta regionale, le convenzioni con aziende ed istituti di credito previste dall'art. 16 della legge n. 390/91.

## Art. 32.

*Interventi speciali*

1. A favore degli studenti portatori di handicap, i regolamenti degli ISU prevedono:

a) la maggiorazione, correlata al tipo ed al grado di handicap, dei benefici in denaro;

b) forme di ausilio personale o strumentale o di servizio atte a sovvenire gli studenti nelle attività di apprendimento. A tal fine si può ricorrere alle forme di collaborazione previste dall'art. 13 della legge n. 390/91 oppure all'utilizzo di obbiettivi di coscienza in base alla normativa vigente.

2. I regolamenti stessi devono prevedere forme di sovvenzione straordinaria intese a far superare allo studente temporanee ed eccezionali situazioni di bisogno.

## Art. 33.

*Interscambi di studenti*

1. Gli ISU collaborano con le università per la promozione degli interscambi di studenti realizzati a condizioni di reciprocità con università italiane e straniere stipulando apposite convenzioni in attuazione degli accordi tra Regione o università previsti al successivo art. 40; per tale finalità, in particolare, gli ISU riservano quote di posti allungate determinate in coerenza con le direttive impartite dalla giunta regionale ai sensi del quinto comma del successivo art. 37 ed avendo riguardo ad una equilibrata distribuzione dei posti a ciò destinati tra le diverse residenze.

## Art. 34.

**Sanzioni**

1. Gli ISU possono decidere la sospensione della fruizione dei servizi e dei benefici di cui al presente titolo agli studenti che siano incorsi in gravi infrazioni dei regolamenti che disciplinano l'attuazione dei servizi o ai quali siano state irrogate sanzioni disciplinari da parte degli organi dell'università.

2. Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al vero è soggetto alla revoca della concessione del beneficio o del servizio ed è tenuto al rimborso del doppio del valore monetario dei servizi o benefici goduti indebitamente, oltre agli interessi legali, fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino estremi di reato.

3. Gli ISU stabiliscono le modalità di restituzione.

## TITOLO V

## FUNZIONI DELLA REGIONE

## Art. 35.

*Piano triennale*

1. Il consiglio regionale, in coerenza con le indicazioni del piano regionale di sviluppo e del piano di sviluppo dell'università, nonché sulla base dei dati forniti dal sistema statistico di settore di cui al successivo art. 39, approva, entro il 31 ottobre di ogni triennio, su proposta della giunta regionale il piano triennale per il diritto allo studio universitario.

2. La giunta regionale, nel predisporre la proposta del piano triennale, tiene conto dei contributi valutativi e propositivi delle università, illustranti anche i programmi di sviluppo delle università stesse e le indicazioni circa gli indici di mobilità degli studenti che incidano sul sistema dei servizi per il diritto allo studio, ed acquisisce altresì il parere degli ISU.

3. Il piano regionale deve essere formulato nel rispetto delle previsioni finanziarie del bilancio pluriennale.

4. Il piano determina:

a) gli obiettivi generali da conseguirsi nel settore nell'arco del triennio;

b) le iniziative di edilizia residenziale universitaria;

c) le scelte di priorità nella attivazione di servizi per concorso;

d) le risorse rese disponibili per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione delle priorità, differenziando gli interventi in conto spesa corrente ed in conto capitale;

e) gli indirizzi generali per l'attuazione del piano anche individuando particolari prescrizioni per ciascun ISU, in relazione a specifiche esigenze ed alla peculiarità dell'azione di servizio del singolo ente.

## Art. 36.

*Aggiornamenti al piano*

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, può approvare eventuali aggiornamenti al piano triennale che si rendano necessari per l'adeguamento a nuove esigenze.

2. A tal fine gli ISU, entro il 31 marzo di ogni anno, contestualmente alla presentazione del conto consuntivo, presentano alla giunta regionale una relazione sull'attuazione del piano triennale, corredata dai dati da elaborarsi dal sistema statistico di settore di cui al successivo art. 39 e con le indicazioni e le proposte di eventuali variazioni.

## Art. 37.

*Attuazione del piano triennale*

1. Il piano triennale per il diritto allo studio è attuato mediante deliberazioni, adeguatamente motivate, della giunta regionale intese a dare esecuzione operativa alle prescrizioni pianificate, in correlazione con le previsioni del bilancio regionale.

2. Per quanto riguarda la spesa corrente la giunta regionale, sentiti gli ISU, determina annualmente:

a) l'ammontare del contributo di gestione a ciascun ISU, tenuto conto, prioritariamente, del numero degli studenti iscritti a ciascuna università, delle tipologie e degli standard dei servizi sia fruibili dalla generalità degli studenti che attribuibili per concorso, tanto attivati, quanto da attivarsi, ivi comprese le spese per la manutenzione straordinaria;

b) l'entità delle borse di studio, di cui al precedente art. 30, che comunque deve essere diversificata in relazione alla residenza della famiglia dello studente, e lo stanziamento minimo a ciò destinato per ciascun ISU;

c) le quote di finanziamento per i prestiti d'onore assegnate a ciascun ISU e l'entità massima dei prestiti d'onore concedibile allo studente nonché le modalità relative secondo quanto previsto al precedente art. 31;

d) le quote di partecipazione al costo dei servizi da parte degli studenti fruitori che devono essere graduate in maniera proporzionale alle capacità economiche delle famiglie degli studenti e comunque in modo tale che il gettito complessivo delle quote a rimborso sia rapportato alla differenza tra le disponibilità finanziarie ed il costo reale complessivo imputabile a ciascun servizio.

3. Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, la giunta regionale approva, sulla base dei progetti di massima presentati dagli ISU, anche in collaborazione con le università ai sensi della legge 390/91, piani biennali per il finanziamento degli investimenti per quanto riguarda l'adeguamento delle strutture e le nuove opere.

4. Con decreto del presidente della giunta o dell'assessore competente, se delegato, vengono approvati i progetti esecutivi ed erogati i finanziamenti secondo quanto disposto dall'art. 45 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale».

5. La giunta regionale impartisce, nell'ambito della previsione del piano triennale, le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte degli ISU, coordinandone l'attività con i servizi per il diritto allo studio nella scuola secondaria, con i servizi socio-sanitari e con quelli dell'istruzione permanente e delle altre istituzioni culturali.

## Art. 38.

*Erogazione del contributo di gestione*

1. La legge regionale di approvazione del bilancio determina, ogni anno, anche in relazione a quanto previsto dal piano triennale di cui al precedente art. 35, il finanziamento per l'attuazione del diritto allo studio universitario.

2. I contributi per spese correnti a favore degli ISU sono assegnati, ad avvenuta approvazione della legge regionale di bilancio, con la deliberazione di cui al precedente art. 37 costituendo impegno ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 34/78 e successive modificazioni e liquidati con successivo decreto del presidente della giunta o dell'assessore competente, se delegato.

3. Nel caso di esercizio provvisorio di cui all'art. 46 o di gestione provvisoria di cui all'art. 47 della legge regionale n. 34/78 e successive modificazioni, e comunque nelle more dell'adozione nonché dell'efficacia della delibera relativa al contributo di cui alla lett. a), secondo comma del precedente art. 37, il presidente della giunta o l'assessore competente, se delegato, può assegnare e liquidare con propri decreti acconti trimestrali pari ciascuno a 3/12 delle somme previste nel progetto di legge del bilancio, ai competenti capitoli di cui al successivo art. 44, ripartendoli con gli stessi criteri adottati nell'esercizio precedente dalla deliberazione di giunta di cui al precedente art. 37.

## Art. 39.

*Azioni regionali*

## 1. La giunta regionale:

a) promuove ed effettua ricerche, indagini tecnico-scientifiche, convegni e seminari, realizza e diffonde pubblicazioni, audiovisivi ed ogni altra forma di documentazione che rientri nell'ambito degli indirizzi della presente legge per il pieno raggiungimento degli obiettivi da essa perseguiti;

b) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizza i dati forniti dal servizio statistica regionale e dagli osservatori territoriali sul mercato del lavoro e dagli atenei, assicura l'omogeneità della raccolta e del trattamento degli stessi, raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire gli enti interessati;

c) può erogare contributi ad enti ed istituzioni che operano, senza scopo di lucro, sul territorio regionale con finalità analoghe a quelle previste dalla presente legge;

d) adotta i provvedimenti inerenti alle eventuali spese per l'attuazione delle convenzioni-quadro di cui al successivo art. 40;

e) cura la vigilanza sugli ISU ed autorizza i servizi di cui alla lett. g), secondo comma del precedente art. 26.

2. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, adotta i provvedimenti relativi all'attuazione della presente legge che non siano attribuiti ad altri organi regionali dallo statuto o dalle disposizioni della presente legge.

## Art. 40.

*Coordinamento tra Regione e Università per le attività di comune interesse*

1. La Regione e le università possono stipulare, anche sulla scorta delle risultanze della conferenza di cui all'art. 10 della legge 390/91, una o più convenzioni-quadro al fine di coordinare le attività inerenti il diritto allo studio affidate dalla legge medesima alle rispettive competenze.

2. Le convenzioni-quadro prevedono un razionale ed efficace sistema di reciproca informativa in ordine ai rispettivi programmi in materia di diritto allo studio o che comunque abbiano riflessi sugli assetti di tali servizi ed una preventiva consultazione sull'attuazione di detti programmi. Le convenzioni possono altresì prevedere azioni comuni nei settori di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio, da disciplinarsi puntualmente in apposite convenzioni applicative. Le convenzioni devono comunque salvaguardare l'autonomia degli enti convenzionati e, di norma, prevedere un concorso equilibrato nelle spese derivanti dall'attuazione delle convenzioni stesse.

3. La giunta regionale delibera previo parere della commissione consiliare competente, le convenzioni ed il presidente della giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, è autorizzato alla stipulazione.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, in occasione dell'approvazione del piano di cui all'art. 35, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera in ordine alle richieste formulate dalle università di affidamento della gestione dei servizi per il diritto allo studio o di parte di essi, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 390/91.

5. L'eventuale attribuzione della gestione dei servizi alle università è regolata da apposite convenzioni di durata coincidente con quella del piano triennale e il cui schema (tipo) è approvato dal consiglio regionale con apposita legge entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e secondo i principi cui essa si ispira.

6. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono criteri e modalità della gestione dei servizi e della rendicontazione dei fondi erogati alle università, dando priorità all'attribuzione alle università dei servizi rivolti alla generalità degli studenti.

7. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle università convenzionate ai sensi dei precedenti commi quarto e quinto.

## Art. 41.

*Indirizzo, vigilanza, coordinamento*

1. Il consiglio regionale, con apposito atto, detta gli indirizzi generali cui devono conformarsi gli ISU nella propria azione amministrativa, in particolare definendo standard di personale, indicatori di efficacia ed efficienza dei servizi e indici di costo ammissibili.

2. Sono soggetti all'approvazione del consiglio regionale lo statuto dell'ISU e le sue modifiche, nonché il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

3. La giunta regionale approva il regolamento e l'annessa pianta organica dell'ISU, il regolamento di contabilità nonché le deliberazioni inerenti l'istituzione, l'organizzazione e i regolamenti dei servizi e i relativi bandi e tariffe.

4. Gli atti di cui al precedente terzo comma sono trasmessi in copia entro 15 giorni dalla loro assunzione, a pena di decadenza, al settore della giunta regionale competente per la materia del diritto allo studio. La giunta stessa, entro 30 giorni dalla ricezione, può sospendere l'esecutività richiedendo chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, ovvero annullarli in caso di illegittimità o di inservenza delle disposizioni degli organi regionali emanate ai sensi della presente legge.

5. Il competente settore, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può richiedere, in qualsiasi momento l'acquisizione di documenti e atti degli ISU e può effettuare ispezioni.

6. Il competente settore della giunta regionale svolge azione di coordinamento tra gli ISU per tutto quanto attiene alla erogazione dei servizi e degli interventi; a tal fine può istituire un comitato di coordinamento tecnico tra gli ISU.

## Art. 42.

*Conferenza Regione-Università*

1. La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, determina la composizione della rappresentanza della Regione nella conferenza di cui all'art. 10 della legge n. 390/91.

2. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, assume gli accordi con il comitato regionale di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590 «Istituzione di nuove università» per l'indizione della conferenza.

3. Sui temi oggetto di trattazione nella conferenza la Regione promuove periodiche consultazioni con i soggetti interessati e in particolare con le organizzazioni e la rappresentanza degli studenti.

## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE

## Art. 43.

*Tributi regionali per il diritto allo studio universitario*

1. I proventi di cui al primo comma dell'art. 190 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 concernente «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» costituiscono tributo proprio della regione Lombardia.

2. Parimenti costituiscono tributi propri della Regione le quote delle tasse universitarie di cui al quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi correttivi di finanza pubblica» ed il contributo supplementivo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 «Aumento dei contributi statali a favore delle università e degli istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e soprattasse universitarie».

3. La tassa di cui al precedente primo comma è fissata in L. 100.000 a decorrere dal 1994. I successivi adeguamenti saranno disposti con legge di variazione delle tasse di concessioni regionali.

4. Per l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate di cui ai precedenti primo e secondo comma si applicano le norme previste dalla legislazione regionale.

5. Per l'accertamento delle violazioni dei tributi di cui al presente articolo si applicano le vigenti disposizioni in materia di tasse di concessioni regionali.

6. In sede di stipulazione delle convenzioni di cui al precedente art. 40 sono altresì disciplinati i rapporti riguardanti i presenti tributi.

7. I proventi derivanti dalla riscossione dei tributi di cui ai precedenti commi sono impiegati per le finalità della presente legge.

#### Art. 44.

##### Norma finanziaria

1. Per gli interventi previsti dal terzo comma del precedente art. 37, è autorizzata per il 1994 la spesa in capitale di L. 4.500.000.000.

2. Alla determinazione della spesa derivante dagli interventi previsti dal secondo comma dell'art. 37, e dall'art. 39 si provvede a decorrere dall'esercizio 1995 con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del primo comma dell'art. 22 della legge regionale n. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai finanziamenti dell'opera di L. 4.500.000.000 previsto dal precedente primo comma per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al cap. 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

4. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

al titolo 3, categoria 5, è istituito per memoria il cap. 3.5.3551 «Proventi derivanti da contributi e tasse universitarie»;

all'ambito 3, settore 1, obiettivo 6, è istituito per memoria il cap. 3.1.6.1.3552 «Assegnazione agli ISU dei proventi derivanti da contributi e tasse universitarie per il diritto allo studio nelle università»;

all'ambito 3, settore 1, obiettivo 6, è istituito per memoria il cap. 3.1.6.1.3553 «Spese per il funzionamento degli ISU e per l'attuazione del diritto allo studio universitario»;

all'ambito 3, settore 1, obiettivo 6, è istituito per memoria il cap. 3.1.6.1.3554 «Spese per le azioni dirette della Regione in materia di diritto allo studio universitario»;

all'ambito 3, settore 1, obiettivo 6, è istituito il cap. 3.1.6.2.3555 «Spese per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento, nonché la dotazione di beni ed arredi delle strutture destinate all'attuazione del diritto allo studio nelle università», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.500.000.000.

#### TITOLO VII

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 45.

##### Funzionamento degli ISU

1. Gli ISU già istituiti, ai sensi della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 7 concernente «Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università», presso le università aventi sede principale in Lombardia continuano a svolgere le loro funzioni in ottemperanza alle disposizioni della presente legge.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, provvede allo scioglimento dei consigli di amministrazione e alla nomina di un collegio commissariale per ogni ISU. Il collegio commissariale provvede alla gestione dell'ente nelle more della ricostituzione del medesimo ai sensi del successivo terzo comma ed è composto da tre membri, nominati con il medesimo decreto di scioglimento e scelti tra i componenti del disciolto consiglio di amministrazione di cui uno in rappresentanza degli studenti.

3. Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, sono costituiti gli ISU in esecuzione delle determinazioni assunte ai sensi del precedente art. 6 e sono nominati i nuovi consigli di amministrazione mentre i collegi commissariali cessano dalle loro funzioni.

4. I direttori e il personale degli ISU sono confermati nei ruoli dei rispettivi enti ricostituiti ai sensi del precedente terzo comma e mantengono i trattamenti in vigore. Nel caso di costituzione di ISU pluriversitari il direttore è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione tra i dirigenti di ruolo che ricoprono tale incarico negli enti interessati all'accorpamento.

5. I nuovi consigli di amministrazione degli ISU, entro tre mesi dalla nomina, provvedono alla approvazione degli atti istituzionali resi necessari dalla presente legge.

##### Art. 46.

##### Abrogazioni

1. La legge regionale 19 gennaio 1981, n. 7 concernente «Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università», la legge regionale 28 luglio 1981, n. 42 concernente «Istituzione di un unico istituto per il diritto allo studio universitario per l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e per l'Istituto superiore di educazione fisica di Milano» e la legge regionale 14 giugno 1986, n. 18 concernente «Modifiche agli articoli 8 e 10 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 7 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università" e successive modificazioni» sono abrogate.

2. Limitatamente all'esercizio finanziario 1994 restano in vigore le norme della legge regionale n. 7/81 relative al finanziamento degli interventi per il diritto allo studio universitario.

##### Art. 47.

##### Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione (BUR).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 25 novembre 1994

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta di 110 ottobre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 17 novembre 1994, prot. n. 21102/2818).

94R01083

## LEGGE REGIONALE 25 novembre 1994, n. 34.

Disposizioni transitorie per la costituzione delle commissioni dell'artigianato di cui alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 «Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 48 del 29 novembre 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Costituzione in via straordinaria delle commissioni per l'artigianato*

1. In attesa del completamento delle procedure di revisione degli albi delle imprese artigiane e delle conseguenti operazioni elettorali, le commissioni provinciali per l'artigianato sono in via straordinaria costituite dal presidente della giunta regionale, con proprio decreto, mediante nomina dei componenti di cui alla lett. a), comma 3, dell'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 «Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo», in deroga a quanto previsto dal titolo III, capo 2 della stessa legge regionale.

2. La nomina dei componenti di cui al comma 1 è disposta sulla base di designazioni delle associazioni artigiane presenti sul territorio provinciale e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria, firmatarie di contratti collettivi di lavoro; la ripartizione della rappresentanza sarà stabilita con deliberazione della giunta regionale, sentite le associazioni di categoria di livello regionale.

3. Le associazioni artigiane fanno pervenire alla regione le designazioni, di cui al precedente comma, entro trenta giorni dalla richiesta, da inoltrare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorsi dieci giorni da tale termine, qualora non possano essere costituite le commissioni di cui al precedente comma, la giunta regionale nomina un commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 alla commissione provinciale per l'artigianato; il commissario straordinario resta in carica fino alla costituzione della commissione di cui al capo 1 della citata legge regionale 73/89.

4. Con la stessa procedura prevista dai precedenti commi 1 e 2, vengono costituite in via straordinaria le commissioni circondariali di Lecco e Lodi le quali assumono nel rispettivo territorio di competenza le funzioni previste dall'art. 34 della legge regionale 73/1989 e assegnate in via transitoria alle commissioni provinciali di Como e Milano e al Commissariato speciale.

5. Le commissioni di cui ai precedenti commi, nonché la commissione regionale per l'artigianato, come ricostituita a seguito del rinnovo in via straordinaria delle prime, durano in carica fino alla data di conclusione del procedimento elettorale previsto al titolo III, capo 2, della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

## Art. 2.

*Proroga di funzioni*

1. Le commissioni provinciali e la commissione regionale per l'artigianato attualmente in carica continuano a svolgere le funzioni loro attribuite dalle vigenti disposizioni di legge fino all'insediamento delle commissioni costituite ai sensi dell'art. 1.

## Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge, è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 25 novembre 1994<sup>1</sup>

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 17 novembre 1994, prot. n. 22602/2816).

95R1084

## LEGGE REGIONALE 25 novembre 1994, n. 35.

**Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.**

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 48 del 29 novembre 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Oggetto delle tasse*

1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti da essa delegati ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, indicati nella tariffa approvata, con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del primo comma dell'art. 3, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158.

2. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nelle tariffe di cui al primo comma sono sostituite dalla denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come sostituito dal decimo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

## Art. 2.

*Obbligo del pagamento*

1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta entro e non oltre la consegna di esso all'interessato.

2. Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 1 la tassa di rilascio è dovuta in occasione della denuncia di inizio attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente.

3. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

4. Nei casi espressamente indicati nella tariffa di cui all'art. 1, gli atti la cui validità superi l'anno, sono soggetti a una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

5. Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati ISTAT riferiti alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno per il quale il tributo è dovuto.

#### Art. 3.

##### *Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse*

1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale di cui all'art. 1 sono privi di efficacia sino all'avvenuto pagamento delle tasse medesime.

#### Art. 4.

##### *Riscossione coattiva*

1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni.

#### Art. 5.

##### *Sanzioni*

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale, senza avere ottenuto l'atto stesso o senza avere assolto la relativa tassa, incorre nella soprattassa pari al doppio della tassa dovuta, ferme restando le altre sanzioni previste dall'ordinamento.

2. Il pubblico ufficiale, che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto a sanzione nella misura prevista dalla normativa in materia di tasse sulle concessioni governative, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per questo, il regresso verso il debitore.

3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, si incorre:

a) in una soprattassa del 10% della tassa dovuta se questa è corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20% della tassa se questa è corrisposta oltre i termini di cui alla lett. a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

#### Art. 6.

##### *Accertamento delle violazioni*

1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell'amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti uffici regionali, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici stessi.

2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al servizio finanza e tributi della regione, per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

3. Il presidente della giunta regionale può delegare il responsabile del servizio finanza e tributi o in caso di impedimento di quest'ultimo, il dirigente dell'ufficio, per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza previsti dal presente articolo.

#### Art. 7.

##### *Ricorsi amministrativi*

1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo e della soprattassa, prevista dal terzo comma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità o di merito entro 30 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, al Presidente della giunta regionale.

2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutività del ruolo. Tuttavia il presidente della giunta regionale, su proposta del dirigente del servizio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati.

3. La decisione del presidente della giunta regionale è definitiva, ferma restando l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo.

#### Art. 8.

##### *Termini per accertamenti e rimborsi*

1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

2. Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

#### Art. 9.

##### *Modalità di pagamento delle tasse, soprattasse e sanzioni*

1. Le tasse sulle concessioni regionali, le soprattasse e le sanzioni irrogate ai sensi della presente legge si corrispondono con versamento sugli apposti conti correnti postali intestati alla tesoreria della regione.

#### Art. 10.

##### *Aggiornamento dell'archivio tributario regionale*

1. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi, elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono tenuti, entro 30 giorni dalla data di rilascio dei provvedimenti stessi o della relativa variazione, a trasmettere copia alla regione Lombardia — servizio finanza e tributi. Analoga comunicazione deve essere effettuata relativamente alla denuncia di inizio attività, di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

2. Il provvedimento deve contenere espressamente, tra l'altro, gli estremi del bollettino del conto corrente postale, nonché la somma corrisposta per tassa di rilascio regionale.

3. Gli enti in questione sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 31 luglio di ogni anno, al suddetto servizio finanza e tributi, gli elenchi completi, aggiornati al 30 giugno, dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali con i relativi indirizzi, distinti per oggetto dell'autorizzazione e identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.

#### Art. 11.

##### *Importi delle tasse sulla caccia*

1. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e dell'art. 45 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26, la misura delle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 17 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni è fissata a decorrere dal 1° gennaio 1994 nel 50% della corrispondente tassa erariale per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, sia per la tassa di rilascio sia per la tassa annuale.

2. Le aziende agri-turistiche venatorie di cui all'art. 38 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende faunistico-venatorie situate su territori non montani, di cui al n. 16 della tariffa annessa al decreto legislativo 230/91.

#### Art. 12

##### Rinvio alle norme legislative dello Stato

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative, in quanto applicabili.

#### Art. 13

##### Norme abrogate

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge e, in particolare:

a) legge regionale 10 marzo 1980, n. 25 «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali»;

b) legge regionale 23 gennaio 1981, n. 8 «Termini di versamento della tassa sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio»;

c) legge regionale 28 febbraio 1983, n. 15 «Modifiche ed integrazioni alla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali ed alla tariffa annessa alla legge regionale 10 marzo 1980, n. 25»;

d) legge regionale 28 aprile 1983, n. 35 «Determinazione della tassa per coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale»;

e) legge regionale 16 novembre 1983, n. 83 «Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni regionali»;

f) legge regionale 4 gennaio 1985, n. 2 «Modifica della voce n. 7 della tariffa allegata alla legge regionale 10 marzo 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali»;

g) legge regionale 20 dicembre 1985, n. 84 «Aumenti in materia di tasse sulle concessioni regionali - Modifica alla tariffa allegata alla legge regionale 10 marzo 1980, n. 25, modificata con legge regionale 16 novembre 1983, n. 83»;

h) legge regionale 8 settembre 1987, n. 29 «Modifica della voce n. 16 della tariffa allegata alla legge regionale 10 marzo 1980, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni concernenti la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali»;

i) legge regionale 28 dicembre 1987, n. 43 «Aumenti in materia di tasse sulle concessioni regionali a far tempo dal 1° gennaio 1988»;

l) legge regionale 2 gennaio 1990, n. 4 «Aumenti in materia di tasse sulle concessioni regionali a far tempo dal 1° gennaio 1990»;

m) legge regionale 29 dicembre 1990, n. 66 «Aumenti in materia di tasse sulle concessioni regionali a far tempo dal 1° gennaio 1991»;

n) legge regionale 28 settembre 1992, n. 41 «Modificazioni dei termini di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della legge regionale 10 marzo 1980, n. 25 limitatamente all'anno 1992».

#### Art. 14

##### Clausola d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 25 novembre 1994

#### ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 ottobre 1994 e vista dal commissario del governo con nota del 17 novembre 1994, prot. n. 22702/2817).

94R1085

## LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994, n. 36.

### Amministrazione dei beni immobili regionali.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 49 del 5 dicembre 1994)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### CAPO I

### CONDIZIONE GIURIDICA DEI BENI

#### Art. 1.

##### Beni regionali

1. La presente legge ha per oggetto l'amministrazione dei beni immobili regionali, demaniali e patrimoniali secondo il regime giuridico previsto dall'art. 11 della legge 16 maggio 1970 n. 281 «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario».

#### Art. 2.

##### Inventari

1. I beni immobili e le università di beni mobili regionali e i diritti reali costituiti per l'utilità di detti beni sono iscritti in appositi inventari compilati e aggiornati dal Servizio demanio e patrimonio, con l'ausilio dei sistemi informatici.

2. Le scritture inventariali debbono esporre i dati ricognitivi dello stato fisico e giuridico del bene, nonché indicare il valore storico e le eventuali redditività.

3. Con apposite disposizioni tecniche della giunta regionale sono stabiliti i criteri, le modalità e le tecniche per la redazione e la tenuta degli inventari, e individuate procedure di raccordo con i valori esposti nel bilancio di previsione e nel rendiconto generale della regione.

4. Gli inventari, redatti nei termini di cui ai commi precedenti sono pubblici; il servizio demanio e patrimonio ne cura annualmente la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

#### CAPO II

### GESTIONE

#### Art. 3.

##### Uso dei beni regionali in proprietà pubblica

1. I beni in proprietà pubblica per natura e/o per destinazione possono formare oggetto di:

a) uso diretto dell'amministrazione regionale o delle aziende regionali all'uopo costituite;

b) uso pubblico generale;

c) usi particolari, compatibili con l'interesse generale regionale, la natura del bene e la sua destinazione.

2. L'uso particolare può essere accordato a soggetti pubblici e privati:

a) mediante concessione a titolo oneroso, se trattasi di beni demaniali;

b) mediante negozio giuridico di diritto comune, se trattasi di beni patrimoniali.

3. Nel rispetto delle competenze statali in materia, la individuazione dei criteri di determinazione delle tasse e dei canoni d'uso è demandata ad apposita legge regionale.

#### Art. 4.

##### *Amministrazione dei beni immobili regionali*

1. I beni immobili regionali sono amministrati dalla giunta regionale con le modalità stabilite dalla presente legge, secondo quanto previsto dal n. 6), comma secondo, dell'art. 21 dello statuto.

#### Art. 5.

##### *Accertamento della natura giuridica dei singoli beni immobili*

1. La giunta regionale, sulla base della natura, delle caratteristiche e della destinazione dei singoli beni immobili e della universalità di beni mobili, acquisiti a qualsiasi titolo, assegna i beni stessi alle categorie di appartenenza secondo i criteri e le modalità individuate a norma del terzo comma dell'art. 2, accertandone, anche con riferimento alle pertinenze o agli eventuali frutti, il carattere pubblico o privato della proprietà.

2. L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.

3. La giunta regionale, qualora siano venute meno le caratteristiche fisiche del bene o qualora deliberi di sottrarre il bene alla sua destinazione, ne dichiara il passaggio dal regime giuridico pubblico a quello di diritto comune.

4. Della dichiarazione di cui al terzo comma è dato avviso nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

#### Art. 6.

##### *Concessione in comodato dei beni immobili agli enti delegati*

1. I beni destinati a sedi di uffici o comunque utilizzati per lo svolgimento di attività il cui esercizio è delegato, vengono concessi in comodato all'ente delegato con vincolo di destinazione e ad altri enti pubblici, per finalità pubbliche in relazione allo svolgimento, da parte di questi ultimi, di compiti connessi all'esercizio della funzione delegata.

2. I beni sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi connessi e con le relative pertinenze e dotazioni.

3. La concessione in comodato è disposta dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che regola altresì i rapporti finanziari con gli enti delegati connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle spese di gestione dei beni concessi.

#### Art. 7.

##### *Concessione per l'uso dei beni immobili*

1. Salvo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in materia di cave e torbiere, acque minerali e termali, le concessioni sui beni appartenenti alla regione a titolo di proprietà pubblica sono assentite con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore preposto al settore programmazione, bilancio e controllo di gestione, se delegato, su proposta del servizio demanio e patrimonio.

2. Le concessioni rilasciate in base alla normativa regionale vigente in materia di cave e torbiere, acque minerali e termali sono comunicate al servizio demanio e patrimonio.

3. Le concessioni sul patrimonio forestale vengono assentite dall'azienda regionale delle foreste secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 gennaio 1980, n. 4 (istituzione della azienda regionale delle foreste), salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2 della medesima legge, e comunicate al servizio demanio e patrimonio.

4. L'atto di concessione deve stabilire l'uso per il quale il bene viene concesso, la durata, l'ammontare del canone e la cauzione a carico del concessionario, nonché le eventuali prescrizioni per la buona conservazione del bene stesso.

5. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente che opera senza fini di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali di rilievo pubblico, il canone d'uso può essere ricognitorio e la cauzione può non essere richiesta.

6. Alla scadenza della concessione, le eventuali opere costruite sul bene, che devono essere preventivamente assentite con l'osservanza delle modalità previste dal primo e dal terzo comma, nonché le relative pertinenze, restano acquisite al patrimonio regionale.

7. Gli atti di concessione sono iscritti, per estratto, nell'inventario di cui all'art. 2.

#### Art. 8.

##### *Autorizzazione alla cessione di beni immobili*

1. La giunta regionale è autorizzata a cedere allo Stato, agli enti locali e ad altri enti pubblici, mediante vendita o donazione, beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile divenuti non più di utilità regionale, o la cui gestione sia eccessivamente onerosa; di tale circostanza deve darsi adeguata motivazione nel provvedimento di cessione.

#### Art. 9.

##### *Contrattazione per la cessione di beni immobili*

1. Alla cessione a terzi privati dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della regione si provvede mediante pubblico incanto.

2. Il prezzo posto a base d'asta è quello risultante dalla stima effettuata dal servizio demanio e patrimonio che può avvalersi di apposita perizia asseverata.

3. Qualora il primo esperimento risulti infruttuoso, la giunta regionale può procedere ad un secondo tentativo con una riduzione del prezzo posto a base d'asta che non ecceda il decimo del valore di stima; qualora anche tale esperimento risulti inutile, la giunta regionale può procedere mediante licitazione privata o trattativa privata nei limiti di cui al successivo quarto comma.

4. I beni immobili disponibili della regione possono essere alienati mediante trattativa privata:

a) qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di L. 100.000.000 (cento milioni) e ricorrano condizioni di particolare convenienza ed utilità generale;

b) quando i beni vengono alienati a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione;

c) qualora i beni oggetto del contratto di alienazione debbano essere destinati alla realizzazione di edifici, impianti, attrezzature, servizi pubblici, rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

5. La trattativa privata è preceduta da idonea pubblicizzazione e, nel caso vi siano più richieste o più soggetti con diritto di prelazione, da gara ufficiosa.

6. I valori di stima possono essere aggiornati in base all'andamento dei prezzi secondo l'indice ISTAT, con deliberazione della giunta regionale.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di alienazione o estinzione di diritti reali parziali.

#### Art. 10.

##### *Permuta di beni immobili*

1. La giunta regionale può procedere, quando ricorrano esigenze di convenienza e utilità generale, alla permuta dei beni immobili, tramite licitazione privata, sulla base di apposita stima del valore dei beni da parte del servizio demanio e patrimonio, che può avvalersi anche di apposita perizia asseverata.

## Art. 11.

*Acquisto di immobili*

1. La giunta regionale è autorizzata all'acquisto di immobili da destinare ad usi pubblici.
2. L'acquisto è disposto sulla base di una preventiva stima del valore effettuata dal servizio demanio e patrimonio che può avvalersi di apposita perizia asseverata.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di acquisto di diritti reali parziali.

## Art. 12.

*Autorizzazione all'accettazione di donazioni ed eredità testamentarie*

1. La giunta regionale è autorizzata ad accettare donazioni ed eredità testamentarie di beni e diritti immobiliari liberi da vincoli, sulla base della stima del valore dei beni da parte del servizio demanio e patrimonio, che può avvalersi di apposita perizia asseverata.
2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente deve essere espressamente indicato nella motivazione del provvedimento che dispone l'accettazione della donazione o della eredità testamentaria.

## Art. 13.

*Costruzione di edifici*

1. La giunta regionale adotta le deliberazioni concernenti la costruzione di edifici destinati a sedi degli uffici pubblici regionali o destinati a servizi pubblici.

## Art. 14.

*Manutenzione beni immobili*

1. La giunta regionale, tramite il servizio demanio e patrimonio, provvede agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili regionali, nonché di quelli comunque in uso all'amministrazione regionale.
2. La giunta regionale provvede tramite il servizio demanio e patrimonio alla progettazione ed alla direzione dei lavori di opere riguardanti i beni immobili regionali e quelli comunque in uso all'amministrazione regionale, nonché agli adempimenti concernenti la loro esecuzione di cui al titolo IV della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale».
3. Per gli adempimenti di cui al comma precedente il servizio demanio e patrimonio può avvalersi della collaborazione degli enti delegati di cui all'art. 6, dei servizi periferici della regione, o di collaboratori esterni iscritti negli appositi albi professionali; gli incarichi sono attribuiti con provvedimento deliberativo della giunta regionale.
4. L'esecuzione dei lavori di cui al secondo comma può essere affidata agli enti delegati.

## Art. 15.

*Gestione tecnico-amministrativa dei beni immobili*

1. Il servizio demanio e patrimonio provvede:
  - a) all'approvvigionamento di materiali, all'acquisto di beni strumentali e all'acquisizione di prestazioni artigianali direttamente finalizzati alla manutenzione, al funzionamento e all'adeguamento degli immobili e degli impianti tecnologici esistenti su immobili di proprietà regionale, nonché su quelli in uso all'amministrazione regionale;
  - b) alle spese di gestione tecnico-amministrativa e a quelle per utenze, concessioni, tasse, imposte, tributi e altri oneri afferenti gli immobili di proprietà regionale, non adibiti a sedi di servizi o di uffici, siti in territorio regionale ed extraregionale, nonché alle spese per concessioni, tasse, imposte, tributi e altri oneri afferenti gli immobili adibiti a sedi centrali della giunta regionale;
  - c) al pagamento delle spese relative alle utenze afferenti gli immobili sede di uffici centrali della giunta regionale.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alle lettere a) e b) del primo comma, è istituita, secondo quanto previsto dalla legge regionale 10 novembre 1979, n. 57 «Procedure della gestione contabile dei delegati di spesa», la figura del funzionario delegato alla spesa per la gestione degli immobili, nell'ambito del servizio demanio e patrimonio, nominato con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore alla programmazione, bilancio e controllo di gestione, se delegato.

3. Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera c) del primo comma, provvede il servizio demanio e patrimonio mediante idonei atti di spesa.

4. All'acquisizione di quanto previsto alla lettera a) del primo comma, per importi non superiori a L. 10.000.000 (dieci milioni), si provvede mediante trattativa privata, alla stipulazione del contratto con il contraente prescelto si procede secondo gli usi del commercio.

## CARO III

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 16.

*Classificazione transitoria dei beni regionali*

1. Sino a quando non verrà data attuazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 5, la classificazione ed il regime giuridico dei beni regionali si desumono dalla ricognizione fisica e dalla destinazione effettiva del bene.
2. Il passaggio del bene dal regime giuridico pubblico a quello di diritto comune è dichiarato, anche in pendenza dell'approvazione dell'inventario, nei modi stabiliti dai commi terzo e quarto dell'art. 5.

## Art. 17.

*Modifiche all'allegato della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale»*

1. La prima parte dell'allegato alla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le attribuzioni del servizio demanio e patrimonio è modificata dall'allegato alla presente legge.

## Art. 18.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese di manutenzione dei beni immobili previste dall'art. 14 ed alle spese di gestione tecnico-amministrativa di cui all'art. 15, si provvede mediante utilizzo delle somme annualmente stanziante negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e successivi ai capitoli:

1.2.3.1.326,	1.2.3.1.327,	1.2.3.1.329,	1.2.3.1.1743,
1.2.3.1.1744,	1.2.3.1.1745,	1.2.3.1.1746,	1.2.3.1.1747,
1.2.3.1.1748,	1.2.3.1.1749,	1.2.3.1.1750,	1.2.3.1.1751,
1.2.3.1.1752,	1.2.3.1.1753,	1.2.3.1.1755,	1.2.3.1.1804,
1.2.3.1.1813,	1.2.3.1.1866,	1.2.3.2.1867,	1.2.3.2.1868,
1.2.3.1.3633,			

2. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

la descrizione del capitolo 4.2.270 è così modificata «Dotazioni finanziarie derivanti da atti di donazione od eredità testamentarie a favore della regione»;

la descrizione del capitolo 1.2.3.1.3633 è così modificata «Spese notariali, oneri fiscali ed altri oneri per acquisizioni e cessioni immobiliari, nonché spese per perizie, frazionamenti ed aggiornamenti catastali di immobili regionali».

3. Per l'acquisto e la costruzione di immobili, di cui precedenti articoli 11 e 13 della presente legge, è autorizzata per il 1994 la spesa in capitale di L. 2.000.000.000 di cui:

- a) L. 500.000.000 per le finalità di cui all'art. 11;
- b) L. 1.500.000.000 per le finalità di cui all'art. 13.

4. Al finanziamento dell'onere di L. 2.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante impiego della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

5. In relazione a quanto disposto ai precedenti terzo e quarto comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1994, ambito 1, settore 2, abiettivo 3, sono istituiti i seguenti capitoli:

1.2.3.2.3634 «Spese per l'acquisto di beni immobili da destinare ad usi pubblici e di diritti reali purziari» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;

1.2.3.2.3625 «Spese per la costruzione di edifici destinati a sede di uffici o a servizi pubblici» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.500.000.000.

#### ALLEGATO

##### *Atribuzioni del servizio demanio e patrimonio*

##### Compete al servizio:

la tenuta e la pubblicità degli inventari dei beni immobili regionali, suddivisi secondo le rispettive categorie di appartenenza;

l'aggiornamento e la ricognizione periodica almeno quinquennale per l'accertamento dello stato fisico, giuridico e reddituale (ove esista) del singolo bene;

la formulazione delle proposte di assegnazione alle singole categorie di appartenenza dei beni immobili e delle universalità dei beni mobili;

la formulazione delle proposte di passaggio di un bene dal regime giuridico pubblico a quello di diritto comune e viceversa;

La formulazione delle proposte relative a concessioni, locazioni, trasferimenti e costituzione dei diritti reali;

Fiduciarie delle pratiche relative ad adempimenti tecnici, catastali e ipotecari;

la formulazione delle proposte per la vendita o la donazione dei beni immobili disponibili;

la formulazione delle proposte per l'acquisizione, la permuta, l'accettazione di donazione ed eredità testamentarie di immobili o universalità di beni mobili;

l'amministrazione degli immobili regionali e delle utenze relative agli immobili;

la redazione di rapporti di stima aventi ad oggetto valori funzionali ai fini specifici che l'amministrazione regionale intende perseguire;

l'espletamento delle pratiche tecnico-amministrative e progettuali relative alle nuove costruzioni, ristrutturazioni, rifacimenti ed ampliamenti di edifici costituenti il patrimonio e il demanio regionale;

la progettazione, la direzione, l'affidamento e la gestione degli interventi finalizzati alle nuove costruzioni e degli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria dei beni immobili regionali nonché quelli comunque in uso all'amministrazione regionale;

l'esercizio delle funzioni tecnico-amministrative inerenti l'acquisizione o l'espropriazione per pubblica utilità di immobili necessari allo svolgimento delle attività di competenza regionale;

l'approvvigionamento di materiali, l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di prestazioni artigianali finalizzati alla manutenzione, al funzionamento e all'adeguamento degli immobili e degli impianti tecnologici esistenti su immobili di proprietà o comunque in uso all'amministrazione regionale;

l'amministrazione e la gestione delle spese e delle entrate riguardanti la conduzione tecnico-amministrativa e le utenze, concessioni, tasse, imposte, tributi e altri oneri afferenti gli immobili di proprietà o comunque in uso all'amministrazione regionale adibiti, e non, a sedi degli uffici regionali;

la formulazione, comunque, delle proposte inerenti l'amministrazione e la gestione del demanio e del patrimonio immobiliare regionale.

Il dirigente del servizio, in particolare, è responsabile della conservazione e della funzionalità del patrimonio immobiliare:

cura i rapporti con i competenti uffici dello Stato per il trasferimento dei beni demaniali e patrimoniali, disponendo per i controlli preliminari alla loro presa in carico ed alla loro iscrizione nei registri di consistenza dei beni della regione e controfirma gli atti relativi;

controlla l'andamento dei costi relativi alle utenze e dei costi di gestione degli impianti allo scopo di contenerne l'espansione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 2 dicembre 1994

#### ARRIGONI

*(Approvata dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione, nella seduta del 26 ottobre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 25 novembre 1994, prot. n. 20202/2899).*

94RI086

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

### Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 12 settembre 1994, n. 6.

**Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 20 settembre 1994)*

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

**MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 28 APRILE 1986, N. 13 CONCERNENTE «INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EMIGRAZIONE».**

#### Art. I.

*Modifiche alla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 concernente «Interventi nel settore dell'emigrazione»*

1. All'articolo 2 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Della consulta fanno parte un membro della Giunta provinciale che la presiede e un dipendente provinciale con la qualifica di dirigente, con funzioni di vicepresidente.»

b) il comma 7 è abrogato.

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 è soppressa.

3. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis

*Interventi in materia di edilizia abitativa*

1. Nei piani di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, possono essere previsti annualmente specifici interventi nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica ed agevolata da destinare agli emigrati. Fermo restando quanto diversamente previsto dal presente articolo, per l'attuazione degli interventi stessi si applica la disciplina contenuta nella medesima legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale:

- termini per la presentazione delle domande;
- la documentazione tecnico-amministrativa da allegare alla domanda;
- la quantificazione e la specificazione, ove necessario, delle spese ammissibili a contributo;
- i criteri e le modalità per la concessione, la determinazione, l'erogazione e la liquidazione dei contributi;
- i criteri e le modalità per l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica;
- ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente articolo.

3. In deroga a quanto disposto ai commi 1 e 2 dell'articolo 82 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, in ordine al rispetto dell'obbligo di occupazione, l'alloggio oggetto del contributo deve essere occupato entro cinque anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere, o dalla data di consistenza e conformità in caso di acquisto. Qualora l'alloggio venga occupato dopo il suddetto termine il beneficiario è tenuto alla restituzione di una quota dei contributi già erogati nella misura e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. In caso di mancata occupazione dell'alloggio entro dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere, o dalla data di consistenza e conformità in caso di acquisto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 82 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche agli emigrati già beneficiari di contributi concessi ai sensi delle previgenti disposizioni in materia di edilizia abitativa; sono inclusi i casi per i quali sia già stato adottato il provvedimento sanzionatorio in applicazione dell'articolo 55 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16.

5. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. A carico delle autorizzazioni di spesa, di stanziamenti e di limite di impegno di spesa per i fini di cui alle leggi provinciali 6 giugno 1983, n. 16; 25 novembre 1988, n. 46 e 13 novembre 1992, n. 21 gravano anche le spese per i corrispondenti interventi previsti dall'articolo 8-bis della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 3 GENNAIO 1983, N. 2 CONCERNENTE «NORME PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE» E ALLA LEGGE 10 SETTEMBRE 1993, N. 26 CONCERNENTE «NORME IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE E PER LA TRASPARENZA NEGLI APPALTI».

Art. 2.

*Sostituzione dell'articolo 50-ter della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 e altre disposizioni in materia di passaggi a livello.*

1. L'articolo 50-ter della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come introdotto dall'articolo 42 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 50-ter

*Soppressione di passaggi a livello*

1. Per la realizzazione delle opere di viabilità di accesso ai manufatti di attraversamento delle linee ferroviarie ovvero di viabilità alternativa al fine della soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie site nel territorio provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con le Ferrovie dello Stato spa, con i soggetti privati esercenti linee ferroviarie eventualmente interessate, nonché con i soggetti pubblici proprietari delle strade ovvero che ne assumeranno la titolarità ed a concedere finanziamenti ai medesimi soggetti.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano i rapporti concernenti la realizzazione delle opere di cui al medesimo comma, l'assunzione dei relativi oneri nonché le modalità di concessione dei finanziamenti.

3. Nelle convenzioni di cui al comma 1 la Giunta provinciale determina altresì l'entità del finanziamento fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile sulla base di progetti approvati dai competenti organi.

4. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata a realizzare direttamente le opere previste al medesimo comma, anche quando le stesse siano di competenza di altri soggetti. In tal caso si applica quanto previsto dai commi 1 e 2.

2. Le disposizioni dell'articolo 50-ter della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dal comma 1, si applicano anche alle convenzioni approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i medesimi fini con il provvedimento legislativo concernente «Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996 della Provincia autonoma di Trento» (cap. 52951).

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 1 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26*

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni della presente legge si applicano, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione, anche ai lavori previsti nei progetti di importo complessivo eccedente 5.000 milioni di lire, svolti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, per i quali la Provincia eroghi una sovvenzione o un contributo diretto e specifico in misura superiore al cinquanta per cento del relativo importo progettuale e comunque ai lavori per i quali la Provincia eroghi una sovvenzione o un contributo superiore a 5.000 milioni di lire, sempreché il medesimo importo rappresenti una percentuale superiore al dieci per cento dell'intero investimento. Il regolamento di attuazione stabilisce i criteri per la valutazione delle sovvenzioni o dei contributi diversi da quelli erogati in conto capitale».

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26*

1. All'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, e la cui attività è finanziata in misura maggioritaria dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), ovvero la cui gestione è sottoposta al controllo di uno o più dei predetti soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, direzione o vigilanza sono costituiti per più della metà da componenti designati dai soggetti medesimi»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Relativamente ai lavori pubblici di amministrazioni diverse dalla Provincia, gli organi e i funzionari preposti a strutture provinciali richiamati nella presente legge devono intendersi sostituiti dai competenti organi e funzionari preposti alle strutture delle suddette amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quanto previsto dagli articoli 8, 10, 11, 13 e per quanto non diversamente disposto dal capo X».

#### Art. 5.

*Modifiche all'articolo 4 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono sostituiti dai seguenti:

«4. Spetta all'assessore competente per materia adottare i bandi di gara.

5. Spetta ai dirigenti della Provincia:

a) invitare le imprese alle procedure concorsuali finalizzate all'affidamento di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 30;

b) presiedere le gare;

c) adottare gli atti relativi ai lavori pubblici da eseguirsi in economia;

d) approvare le varianti e gli atti ad esse relativi nei casi previsti all'articolo 51;

e) svolgere le altre attribuzioni ad essi espressamente demandate da disposizioni della presente legge».

#### Art. 6.

*Modifiche al capo II della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. Nel capo II della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, all'articolo 8 è anteposto il seguente:

#### «Art. 7-bis

##### *Accesso alle informazioni*

1. Nell'ambito delle procedure concorsuali previste dalla presente legge è fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici, prima della definitiva scelta del contraente, di comunicare a terzi o rendere in qualsiasi modo noto l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che sono stati invitati o che hanno presentato offerta».

#### Art. 7.

*Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. L'articolo 9 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 9.

##### *Coordinatore per la realizzazione dei lavori*

1. Per tutti gli adempimenti connessi con la progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo di lavori di importo superiore a quello di cui all'articolo 3, ai quali siano interessati più enti, amministrazioni o strutture provinciali, il dirigente generale competente per materia svolge funzioni di coordinatore per la realizzazione dei lavori.

2. Il coordinatore, eventualmente avvalendosi delle strutture competenti per materia:

a) esercita una funzione di impulso e di coordinamento al fine di consentire l'adeguato e tempestivo adempimento di ogni attività istruttoria ed esecutiva;

b) indice, ove necessario, una conferenza cui partecipano i responsabili delle amministrazioni o dei servizi provinciali interessati o i loro delegati, proponendo alla Giunta provinciale l'adozione dei provvedimenti che si rendano eventualmente necessari per l'accelerazione del procedimento e per la definizione di eventuali conflitti di competenza.

3. Le altre amministrazioni aggiudicatrici attuano le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili con la propria struttura organizzativa e secondo i rispettivi ordinamenti».

#### Art. 8.

*Modifiche all'articolo 14 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«3. Qualora un lavoro possa eseguirsi per lotti, ognuno di questi deve costituire una parte funzionale dell'opera».

#### Art. 9.

*Modifiche all'articolo 15 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. All'articolo 15 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il regolamento di attuazione definisce i contenuti degli elaborati aventi ad oggetto gli elementi di cui al comma 1, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici».

#### Art. 10.

*Modifiche all'articolo 16 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione i contenuti degli elaborati di cui al comma 1, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici».

#### Art. 11.

*Modifiche all'articolo 17 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«4. L'importo dei lavori e delle relative forniture da eseguire in economia non può superare il dieci per cento dell'importo complessivo posto a base d'appalto».

2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le somme accantonabili per imprevisti non possono superare il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori».

#### Art. 12.

*Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. L'articolo 19 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 19.

##### *Competenze relative alla progettazione*

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 20, le amministrazioni aggiudicatrici, ove siano dotate di adeguata struttura tecnica, predispongono il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere e dei lavori da realizzare».

## Art. 13.

*Modifiche all'articolo 20 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. All'articolo 20 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) il comma 1 è abrogato;  
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In vista della ottimale utilizzazione delle risorse, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 possono affidare all'esterno, indicandone motivatamente le ragioni, compiti preparatori, strumentali ed esecutivi in relazione all'attività di progettazione affidata ai propri servizi tecnici, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.»;

- c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Gli studi finalizzati alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente", possono essere affidati a professionisti, singoli o associati anche temporaneamente, secondo criteri obiettivi, tenendo conto di documentate capacità, esperienze e specializzazioni professionali in conformità a quanto stabilito nel regolamento di attuazione.»;

- d) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Gli affidamenti di cui ai commi 2, 7 e 7-bis e i relativi atti conseguenti possono essere disposti dai dirigenti dei servizi competenti per materia, nel limite di importo di 50 milioni di lire, anche prescindendo dallo schema-tipo di cui al comma 7 e sulla base di programmi di spesa concordati con il dirigente generale competente ed approvati dalla Giunta provinciale, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione.».

## Art. 14.

*Modifiche all'articolo 24 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. Nel comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono soppresse le parole «o lauree equipollenti».

2. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso di opere o lavori eseguiti da soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 3, il certificato di collaudo sostituisce gli adempimenti previsti dall'articolo 22, commi 3 e 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo". Nelle ipotesi disciplinate dal presente comma compete altresì al collaudatore, ovvero alla commissione collaudatrice, l'esplicitamento delle verifiche in ordine alla regolarità delle procedure adottate per l'affidamento dei lavori e delle relative forniture.».

## Art. 15.

*Modifiche agli articoli 31 e 32 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. Nel comma 1 dell'articolo 31 e nel comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono soppresse le parole «dall'assessore competente per materia».

## Art. 16.

*Modifiche all'articolo 33 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«4. Il confronto con conseguente ha luogo tra imprese all'uopo inviate ed i relativi risultati non sono soggetti ad approvazione.».

## Art. 17.

*Modifiche all'articolo 34 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. Il comma 6 dell'articolo 34 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«6. I requisiti di cui ai commi precedenti sono richiesti per la presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di gara, nonché per la partecipazione al confronto concorrenziale di cui all'articolo 33».

## Art. 18.

*Modifiche all'articolo 36 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. All'articolo 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di licitazione, di appalto-concorso o di procedura negoziata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1. In tal caso il possessore dei requisiti di cui all'articolo 34 e l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35 sono verificati ai sensi dell'articolo 41.»;

- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'effettiva concorrenzialità e trasparenza nella partecipazione alle procedure concorsuali, è vietata alla medesima impresa, ivi comprese le cooperative, la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di un'associazione temporanea o consorzio, nonché la partecipazione contestuale alla stessa procedura sia in qualità di impresa singola che in quella di mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a consorzio».

## Art. 19.

*Modifiche all'articolo 37 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. All'articolo 37 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 sono soppresse le parole «, fatta salva la facoltà di assumere da parte di ciascuna impresa lavori eccedenti l'importo di iscrizione per una misura non superiore al venti per cento dell'importo di iscrizione stesso»;

- b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. È in facoltà dell'impresa partecipante singolarmente o in qualità di mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo ovvero quale aderente a consorzio assumere lavori di importo eccedente la propria classifica di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori in misura non superiore al venti per cento dell'importo di iscrizione stesso.».

## Art. 20.

*Modifiche all'articolo 38 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«3. Qualora i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 siano in numero superiore a trenta, il numero delle imprese da invitare deve corrispondere ad trenta per cento dei candidati in possesso dei predetti requisiti arrotondato per eccesso al numero pari e comunque non inferiore a trenta. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta delle imprese da invitare, per metà sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di attuazione, che tengano conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare e per metà tramite sorteggio».

## Art. 21.

*Modifiche all'articolo 39 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituita dalla seguente:

«b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi, variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento, al valore tecnico dell'opera ed alle garanzie funzionali e manutentive accessorie che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso le amministrazioni aggiudicatrici, facendone espressa menzione nel bando e nel capitolato d'oneri, possono utilizzare anche solo alcuni dei suddetti elementi in base ai quali effettuare la selezione delle offerte, specificandone l'ordine decrescente di importanza ed eventualmente formulandoli in termini di coefficienti numerici. In ogni caso uno degli elementi da prendere in considerazione è rappresentato dal prezzo, al quale va attribuita una importanza prevalente».

2. Il comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«3. In alternativa al criterio di cui al comma 1, lettera a), i lavori di importo non superiore a 1.000 milioni di lire possono essere aggiudicati con il sistema di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14».

## Art. 22.

*Modifiche all'articolo 40 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«1. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione dalla procedura concorsuale secondo le modalità ed i criteri automatici fissati nel regolamento di attuazione».

## Art. 23.

*Modifiche all'articolo 43 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. Il primo periodo della lettera b), del comma 2, dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«b) l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46, di presentazione del piano delle misure della sicurezza fisica dei lavoratori non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori».

## Art. 24.

*Modifiche all'articolo 45 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. Il comma 2 dell'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina concernente la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, per i lavori di diretta competenza della Provincia e degli enti ad essa funzionali relativi alla sistemazione, al ripristino, alla ristrutturazione e alla retifica di infrastrutture, il cui importo complessivo di progetto non superi 5.000 milioni di lire, il dirigente competente in ordine alla realizzazione dei lavori indice apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, per l'acquisizione dei provvedimenti permissivi, delle concessioni e dei pareri di competenza provinciale cui la realizzazione del progetto sia subordinata dalle leggi vigenti. In deroga alle leggi vigenti, le relative determinazioni sono espresse nella conferenza di servizi dai dirigenti dei servizi o delle strutture provinciali cui è demandata la trattazione della materia, anche in sostituzione delle determinazioni che le leggi vigenti riservano alla competenza di organi collegiali, ad eccezione di quelle spettanti alla Giunta provinciale».

## Art. 25.

*Modifiche all'articolo 51 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le varianti sono approvate dal dirigente del servizio competente per materia nei seguenti casi:

a) qualora siano riferite a lavori non ancora oggetto di affidamento e purché siano contenute entro l'importo complessivo del progetto originariamente impegnato;

b) qualora siano riferite a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato, purché i lavori, comprensivi delle varianti, siano di entità complessivamente non superiore a sei quinti dell'importo originario del contratto e comunque contenute entro l'importo complessivo di progetto originariamente impegnato.

4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, le varianti sono approvate dalla Giunta provinciale. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, le varianti riferite a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato che risultino di entità complessivamente superiore al quinto dell'importo originario del contratto sono approvate previo accertamento della necessità dei lavori suppletivi e delle cause che li hanno determinati da parte della commissione di collaudo nominata in corso d'opera e composta da tre membri, di cui uno laureato in giurisprudenza ed uno in ingegneria o architettura. Per lavori di importo inferiore a 5.000 milioni di lire il predetto accertamento può essere reso dal collaudatore in corso d'opera».

## Art. 26.

*Sostituzione dell'articolo 52 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. L'articolo 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

## «Art. 52.

*Spese in economia*

1. Possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 200.000 ECU.

2. Si prescinde dal suddetto limite di valore nelle circostanze in cui la legge prevede specificamente il ricorso all'economia.

3. Anche per i lavori in amministrazione diretta le amministrazioni aggiudicatrici possono rivolgersi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura di manodopera unitamente ai mezzi e ai materiali necessari, provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura.

4. L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente articolo è prevalentemente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo; in alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettabili, può essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture.

5. Nelle ipotesi di varianti relative a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato per l'esecuzione di opere o lavori in economia, l'accertamento della commissione di collaudo nominata in corso d'opera di cui all'articolo 51, comma 4, non è dovuto.

6. Tra le spese per le diverse tipologie di opere, di lavori e di forniture autorizzate ai sensi del comma 4 sono ammesse, nel limite del venti per cento dell'impegno di spesa complessivo, compensazioni da parte dei dirigenti preposti ai competenti servizi provinciali, nonché di responsabili degli uffici tecnici degli enti diversi dalla Provincia.

7. Ai modesti soggetti non demandati gli adempimenti volti alla scelta del contraente, alla stipulazione dell'eventuale atto negoziale e ad ogni altro atto conseguente secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione; alle opere, ai lavori e alle forniture di importo non superiore a 10 milioni di lire il dirigente o il responsabile provvede tramite ordinativi scritti alla controparte.

8. Gli adempimenti di cui al comma 7 sono tutti o in parte delegabili al direttore dei lavori o ad altri soggetti specificamente individuati nel regolamento di attuazione.

9. L'affidamento è preceduto da gara ufficiosa o da sondaggio informale fra almeno cinque imprese. I relativi risultati non sono soggetti ad approvazione. È ammessa deroga alla procedura concorsuale per gli interventi di somma urgenza di cui all'articolo 53, per i casi di impossibilità, per i casi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, ovvero quando la gara o il sondaggio siano andati deserti, nonché per contratti di importo non superiore a 50 milioni di lire.

10. Nell'esecuzione in economia di opere, lavori e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45».

#### Art. 27.

*Sostituzione dell'articolo 54 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. L'articolo 54 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 54.

##### *Attività consultive*

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico è richiesto il parere tecnico-amministrativo ed economico in ordine:

a) ai progetti definitivi, esecutivi e relative varianti;

b) qualora si tratti di lavori eseguiti dalla Provincia o con contributo provinciale, al ricorso alla procedura negoziata, all'affidamento in concessione o secondo il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b);

c) qualora si tratti di lavori eseguiti dalla Provincia o con contributo provinciale, a vertenze sorte con imprenditori in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali per somme superiori al venti per cento dell'importo contrattuale.

2. È altresì richiesto il parere tecnico-amministrativo ed economico per la classificazione o declassificazione delle strade provinciali».

#### Art. 28.

*Sostituzione dell'articolo 55 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. L'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 55.

##### *Organi consultivi*

1. Il comitato tecnico amministrativo è organo consultivo della Giunta provinciale in materia di lavori pubblici ed esprime parere tecnico-amministrativo ed economico nei casi previsti dalla presente legge e dalle vigenti leggi.

2. In particolare, spetta al comitato tecnico-amministrativo:

a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo superiore a 5.000 milioni di lire redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1;

b) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), solo quando sia chiesto un contributo alla Provincia per progetti di importo superiore a 5.000 milioni di lire redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1;

c) esprimere parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 1, lettere b) e c), relativamente a contratti di importo superiore ai 1.000 milioni di lire;

d) esprimere il parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 2.

3. Spetta ai dirigenti dei servizi provinciali individuati dalla Giunta provinciale in relazione alle rispettive competenze:

a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo non superiore a 5.000 milioni di lire redatti dalla Provincia;

b) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo non superiore a 5.000 milioni di lire redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1, diverse dalla Provincia, qualora le stesse non siano provviste di un ufficio tecnico il cui responsabile risulti in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione;

c) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), solo quando sia richiesto un contributo alla Provincia per progetti di importo non superiore a 5.000 milioni di lire redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Spetta ai responsabili degli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia l'espressione del parere di cui al comma 3, lettera b), nelle ipotesi in cui detti responsabili siano in possesso di diploma di laurea in ingegneria o in architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione.

5. L'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario è competente ad esprimere parere anche sulle relative varianti.

6. Il parere di cui al presente capo sostituisce ogni altro parere tecnico-amministrativo in materia di lavori pubblici richiesto ai sensi della normativa vigente ad organi consultivi statali, ad esclusione della valutazione di impatto ambientale e delle valutazioni dovute dal servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia possono richiedere l'espressione del parere previsto dall'articolo 54 agli organi consultivi provinciali competenti, ancorché il medesimo parere non sia dovuto».

#### Art. 29.

*Sostituzione dell'articolo 56 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. L'articolo 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 56.

##### *Composizione del comitato tecnico-amministrativo*

1. Il comitato tecnico-amministrativo è composto da:

a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti in via principale nelle materie dei lavori pubblici, protezione civile ed ambiente;

b) un ingegnere, un architetto ed un geologo designati dai rispettivi ordini di appartenenza;

c) un esperto in materie giuridico-amministrative;

d) il dirigente del servizio edilizia pubblica;

e) il dirigente del servizio viabilità;

f) il dirigente del servizio opere igienico-sanitarie;

g) il dirigente del servizio acque pubbliche ed opere idrauliche;

h) il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio;

i) il dirigente del servizio geologico.

2. Il comitato è integrato, per la trattazione degli affari di competenza delle strutture organizzative della Provincia, dai rispettivi dirigenti.

3. Il dipartimento al quale è preposto il dirigente generale nominato presidente del comitato provvede all'attività di segreteria del comitato stesso.

4. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale. La nomina dei componenti esterni alla Provincia è conferita per la durata della legislatura. Il presidente e il vice presidente sono scelti tra i dirigenti generali di cui al comma 1, lettera a). Il segretario il suo sostituto sono scelti tra dipendenti provinciali di livello non inferiore al settimo assegnati al dipartimento di cui al comma 3. Alle riunioni del comitato, in luogo dei componenti effettivi provinciali, possono partecipare i rispettivi sostituti.

5. Il presidente del comitato può chiamare a partecipare ai lavori del comitato, senza diritto di voto, esperti, legali rappresentanti o dirigenti delle altre amministrazioni.

6. Ai fini della validità delle riunioni del comitato è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti o dei sostituti regolarmente delegati. I pareri del comitato sono adottati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

7. Oltre a quanto previsto dal presente articolo il comitato tecnico-amministrativo osserva per il proprio funzionamento le disposizioni emanate dalla Giunta provinciale e, per quanto ivi non previsto, con propria determinazione.

8. Ove particolari circostanze tecniche, di urgenza ed organizzative lo richiedano, nei casi in cui la vigente normativa preveda, in aggiunta al parere del comitato, l'autorizzazione, l'approvazione, il nulla osta, il permesso o altro atto di assenso comunque denominato, l'esame o il parere di un determinato organo consultivo o di un servizio della Provincia, tali atti si intendono emessi o concessi ove il rappresentante dell'organo o del servizio, purché dotato del potere di esprimere la volontà, abbia partecipato alla riunione del comitato, previa convocazione del suo presidente, ed abbia espresso in tale sede il suo giudizio favorevole.

9. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia».

#### Art. 30.

*Sostituzione dell'articolo 57 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. L'articolo 57 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 57.

*Espressione dei pareri degli organi consultivi*

1. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione le modalità di espressione del parere degli organi consultivi di cui al presente capo».

#### Art. 31.

*Sostituzione dell'articolo 58 della legge provinciale  
10 settembre 1993, n. 26*

1. L'articolo 58 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 58.

*Deroghe alla richiesta di parere*

1. Non è richiesto il parere degli organi consultivi di cui all'articolo 55 in ordine a:

- a) progetti di importo non superiore a 200.000 ECU;
- b) varianti progettuali previste dall'articolo 51, comma 3, nonché varianti relative agli oneri fiscali, agli oneri per occupazioni, espropri e asservimenti ed agli oneri per spese tecniche;

c) progetti esecutivi redatti nel rispetto di progetti definitivi già esaminati favorevolmente, purché l'importo complessivo dei lavori del progetto esecutivo non presenti variazioni superiori ai venti per cento rispetto all'importo complessivo previsto nel progetto definitivo;

d) stralci di progetti esecutivi già esaminati favorevolmente;

e) varianti che non alterino la natura e la destinazione dell'opera di progetto non sottoposti originariamente al parere dell'organo consultivo, anche se, per effetto delle stesse, il progetto variato rientri per importo nelle competenze dell'organo consultivo;

f) progetti redatti a seguito di affidamento dei lavori pubblici in concessione o secondo il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b);

g) ipotesi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere b) e c), relativamente a contratti di importo non superiore a 1.000 milioni di lire».

#### Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 29 APRILE 1993, N. 12 CONCERNENTE «NUOVO ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

#### Art. 32.

*Modifica all'allegato C alla legge provinciale  
29 aprile 1983, n. 12*

1. Il settimo comma della scheda n. 34 — Servizio lavori pubblici degli enti locali — dell'allegato C alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 è abrogato.

#### Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 30 DICEMBRE 1972, N. 31 CONCERNENTE «RIORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA E NORME SULL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ» E ALLA LEGGE PROVINCIALE 13 NOVEMBRE 1992, N. 21 CONCERNENTE «DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PROVINCIALI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA» E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA.

#### Art. 33.

*Disposizioni in ordine ai vincoli sugli immobili insistenti su aree cedute ai sensi della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.*

1. Le modifiche apportate dall'articolo 63 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 all'articolo 75 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

#### Art. 34.

*Modifiche all'articolo 4 della legge provinciale  
13 novembre 1992, n. 21*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, tra le parole «operanti in imprese agricole» e le parole «familiari diretto-galvatrici» sono inserite le parole «ivi comprese quelle».

#### Art. 35.

*Modifiche all'articolo 10 della legge provinciale  
13 novembre 1992, n. 21*

1. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente «Per il presidente e il vicepresidente dell'Istituto l'indennità di carica è determinata in misura non superiore all'importo calcolato in base annua dei compensi previsti dal comma 4 dell'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 29 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6».

## Art. 36.

*Modifiche all'articolo 27 della legge provinciale  
13 novembre 1992, n. 21*

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente: «Nei casi di revoca la Giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto, con il medesimo provvedimento di revoca, possono protrarre il rapporto di locazione per un periodo non superiore a due anni dalla data dello stesso provvedimento, con l'obbligo della corrispondenza per detto periodo di un canone di locazione pari a quello oggetto di cui al comma 2 dell'articolo 26».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

«8-bis Non si procede alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio qualora il figlio naturale o adottivo dell'assegnatario, che intende contrarre matrimonio, abbia acquistato o realizzato un alloggio per occuparlo dopo il matrimonio con il proprio nucleo familiare entro un anno dalla data dell'acquisto o dalla data di fine lavori».

## Art. 37.

*Modifiche all'articolo 28 della legge provinciale  
13 novembre 1992, n. 21*

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

«8-bis. La proroga dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1 può essere concessa, previo parere della commissione di cui all'articolo 22, per gravi necessità documentate».

## Art. 38.

*Modifiche all'articolo 31 della legge provinciale  
13 novembre 1992, n. 21*

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo, 31 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, le parole «, nonché alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4» sono sostituite dalle parole «, nonché alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4».

## Art. 39.

*Modifiche all'articolo 34 della legge provinciale  
13 novembre 1992, n. 21*

1. Al comma 4 dell'articolo 34 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono aggiunte le parole «, ivi inclusa la stipula dei contratti di compravendita per conto della Provincia».

## Art. 40.

*Modifiche all'articolo 40 della legge provinciale  
13 novembre 1992, n. 21*

1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

«4. Le graduatorie sono depositate, a disposizione del pubblico, presso la segreteria del comprensorio o dei comuni di Trento e Rovereto per un periodo di trenta giorni. Del deposito è data notizia mediante avviso all'albo comprensoriale o comunale. Contro i provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed alla revisione delle graduatorie del presente articolo, chiunque abbia interesse può ricorrere alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto avviso all'albo comprensoriale o comunale; in sede di esame dei ricorsi non sono valutabili le condizioni non dichiarate nella domanda di contributo».

## Art. 41.

*Modifiche all'articolo 41 della legge provinciale  
13 novembre 1992, n. 21*

1. Il comma 5 dell'articolo 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

«5. Le graduatorie sono depositate, a disposizione del pubblico, presso la segreteria del comprensorio o dei comuni di Trento e Rovereto per un periodo di trenta giorni. Del deposito è data notizia mediante avviso all'albo comprensoriale o comunale. Contro i provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed alla revisione delle graduatorie del presente articolo, chiunque abbia interesse può ricorrere alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto avviso all'albo comprensoriale o comunale; in sede di esame dei ricorsi non sono valutabili le condizioni non dichiarate nella domanda di contributo».

## Art. 42.

*Modifiche all'articolo 54 della legge provinciale  
13 novembre 1992, n. 21*

1. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 54 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente: «In ogni caso devono essere posseduti dai richiedenti e dai destinatari i requisiti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 4, non considerando a tal fine gli alloggi oggetto degli interventi di risanamento e, nel caso del richiedente, quello eventualmente occupato dal proprio nucleo familiare».

## Art. 43.

*Modifiche all'articolo 56 della legge provinciale  
13 novembre 1992, n. 21*

1. Il comma 4 dell'articolo 56 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

«4. Le graduatorie sono depositate, a disposizione del pubblico, presso la segreteria del comprensorio o dei comuni di Trento e Rovereto per un periodo di trenta giorni. Del deposito è data notizia mediante avviso all'albo comprensoriale o comunale. Contro i provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed alla revisione delle graduatorie del presente articolo, chiunque abbia interesse può ricorrere alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto avviso all'albo comprensoriale o comunale; in sede di esame dei ricorsi non sono valutabili le condizioni non dichiarate nella domanda di contributo».

## Art. 44.

*Modifiche all'articolo 68 della legge provinciale  
13 novembre 1992, n. 21*

1. Il comma 4 dell'articolo 68 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

«4. Le graduatorie sono depositate, a disposizione del pubblico, presso la segreteria del comprensorio o dei comuni di Trento e Rovereto per un periodo di trenta giorni. Del deposito è data notizia mediante avviso all'albo comprensoriale o comunale. Contro i provvedimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed alla revisione delle graduatorie del presente articolo, chiunque abbia interesse può ricorrere alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto avviso all'albo comprensoriale o comunale; in sede di esame dei ricorsi non sono valutabili le condizioni non dichiarate nella domanda di contributo».

## Art. 45.

*Modifiche all'articolo 83 della legge provinciale  
13 novembre 1992, n. 21*

1. Il comma 2 dell'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui il beneficiario intenda, nel periodo di tempo di dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere, o dalla data del verbale di consistenza e conformità in caso di acquisto, cedere, in tutto o in parte la proprietà degli alloggi oggetto dei contributi previsti dal presente titolo, il beneficiario medesimo deve notificare all'ITTEA il prezzo di vendita dell'alloggio interessato che sarà indicato nel contratto di vendita. L'ITTEA entro sessanta giorni dalla notifica può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio ad un prezzo pari a quello notificato; in ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 84. Salvo autorizzazione della Giunta provinciale per gravi e giustificati motivi, per la durata del periodo di cui al comma 1 è vietata la donazione in tutto o in parte della proprietà o della nuda proprietà dell'alloggio oggetto del contributo; in caso di autorizzazione non ha luogo l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'ITTEA. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i casi e le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione».

2. Il comma 5 dell'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:

«5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 determina la decadenza dal contributo e comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire all'ente concedente una quota dei contributi già erogati, in ogni caso in misura non inferiore al settanta per cento, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale».

3. Al comma 7 dell'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono soppresse le parole «i vincoli di cui ai commi 1 e 2 possono essere cancellati a cura e a spese dell'interessato dal libro fondiario e le eventuali rate residue di contributo cessano di essere erogate; parimenti».

## Art. 46.

*Modifiche all'articolo 84 della legge provinciale  
13 novembre 1992, n. 21*

1. Al comma 2 dell'articolo 84 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, tra le parole «dell'articolo 83» e le parole «i contributi» sono inserite le parole «indipendentemente dall'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'ITTEA».

## Art. 47.

*Modifiche all'articolo 102 della legge provinciale  
13 novembre 1992, n. 21*

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 102 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, così come modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è soppresso.

## Art. 48.

*Ulteriori disposizioni in materia di edilizia abitativa*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, i beneficiari di contributi concessi successivamente alla predetta data in applicazione della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 sono soggetti ai vincoli previsti dagli articoli 82 e seguenti della stessa legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

2. In caso di trasferimento della proprietà dell'alloggio avvenuto in contrasto con le disposizioni previste dall'articolo 55 dell'abrogata legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, e dall'articolo 22 dell'abrogata legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, e comunque decorso un periodo non inferiore a dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere, o dalla data di consistenza e conformità in caso di acquisto, i beneficiari dei contributi concessi ai

senzi delle citate leggi provinciali sono tenuti a restituire, in deroga alle sopra citate disposizioni, una quota di contributi erogati nella misura e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Le predette disposizioni si applicano ai trasferimenti di proprietà verificatisi dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

3. Non si procede alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica in caso di figli ed equiparati dell'assegnatario che abbiano acquistato, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, un alloggio per occuparlo con proprio nucleo familiare a seguito di matrimonio e sempreché lo occupino entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; qualora l'alloggio acquistato risulti occupato e sullo stesso sia in corso una procedura di sfratto, il termine per l'obbligo dell'occupazione è protratto fin dalla data del rilascio dell'alloggio. Alle predette disposizioni sono adeguati eventuali provvedimenti di revoca già adottati.

## Capo V

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE

## Art. 49.

*Variations di bilancio*

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come sostituito dall'articolo 33, comma 3, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

## Art. 50.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Provincia.

## ANDREOTTI

Visto, p. il commissario del Governo per la Provincia di Trento  
il vice prefetto vicario IUNI

94R1076

## Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 9.

Istituzione del Servizio di consulenza scolastica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 15 novembre 1994)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità del servizio*

1. Per l'assolvimento dei compiti di consulenza didattica, psicologica e pedagogica nelle scuole materne, elementari e secondarie, presso la Sovrintendenza e le Intendenze scolastiche è istituito il Servizio di consulenza scolastica.

## Art. 2.

*Compiti e ambiti di intervento*

1. Il Servizio offre consulenza ed assistenza ad alunni, genitori, docenti, direttori didattici e presidi in materia di:

- prevenzione dei disturbi di carattere psicosociale;
- individuazione preventiva delle difficoltà di apprendimento, delle difficoltà parziali di rendimento e dei disturbi caratteriali, nonché programmazione dei relativi interventi, sempreché gli stessi siano attuabili nel quadro delle possibilità presenti all'interno della scuola;
- programmazione ed elaborazione di progetti didattico-pedagogici, nonché elaborazione e revisione di piani educativi e di studio individualizzati;
- problematiche riguardanti le dinamiche di classe e quelle afferenti a singoli alunni.

2. Il Servizio collabora sia con i servizi di consulenza interni alle scuole che con i servizi extrascolastici e in particolare con quelli delle unità sanitarie locali, con gli uffici per l'orientamento scolastico e professionale, con gli assistenti sociali e i consulenti familiari nonché con eventuali altri servizi analoghi operanti sul territorio.

3. Il Servizio offre altresì la collaborazione a eventuali gruppi di lavoro costituiti presso singole scuole e alla programmazione di corsi interni di aggiornamento dei docenti nelle scuole.

## Art. 3.

*Sede di servizio*

1. I Servizi di consulenza hanno la loro sede principale presso le rispettive Intendenze scolastiche. Per consentire un'attività di consulenza decentrata, la Giunta provinciale può istituire per ogni distretto scolastico una o più sedi periferiche.

2. Le strutture periferiche del Servizio hanno sede presso scuole del rispettivo gruppo linguistico. Per l'espletamento dei compiti amministrativi e consulenti del Servizio si avvalgono del personale non docente in servizio presso tali scuole.

3. Le spese di funzionamento e quelle per l'allestimento dei locali delle sedi periferiche sono a carico della Provincia.

## Art. 4.

*Orario di servizio*

1. L'orario di servizio settimanale del personale coincide con quello prestato dagli impiegati della Provincia, con facoltà riconosciuta al Sovrintendente o all'Intendente scolastico competente di ripartire a sua discrezione il monte ore fra i giorni della settimana.

## Art. 5.

*Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile*

1. Nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e del comma 15 dell'articolo 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, la Provincia è autorizzata a stipulare un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile per alunni ed insegnanti degli istituti d'istruzione tecnica e degli istituti d'istruzione professionale a carattere statale, i quali, nell'ambito dei programmi scolastici vigenti svolgono i previsti progetti di alternanza scuola-lavoro e stages presso imprese ed istituzioni pubbliche e private.

## Art. 6.

*Modifica della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, riguardante «Ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale, sperimentazione - Creazione dei relativi Istituti».*

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13 è sostituito dal seguente:

«6. Su richiesta degli ispettori per le scuole materne e per la formazione professionale, ciascun istituto può attuare delle iniziative riguardanti i relativi settori. A questo scopo, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare al rispettivo istituto personale dipendente operante nei predetti settori della formazione professionale o della scuola materna giudicato particolarmente qualificato ai fini dell'iniziativa da attuarsi. Il personale assegnato conserva comunque la titolarità della propria sede di servizio e viene sostituito da personale supplente ai sensi delle vigenti disposizioni. Gli stessi ispettorati possono inoltre richiedere, qualora lo ritengano opportuno, la partecipazione di propri insegnanti alle manifestazioni organizzate dai rispettivi istituti».

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 13/1987 è aggiunta la seguente proposizione: «Per compiti specifici gli istituti può essere assegnato con deliberazione della Giunta provinciale anche personale direttivo e docente comandato presso la Provincia».

## Art. 7.

*Disposizioni finanziarie*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in lire 1 milione a carico dell'esercizio finanziario 1994 ed in lire 5 milioni all'anno a decorrere dal 1995, si provvede:

a) per l'anno 1994 mediante l'utilizzo di una quota dello stanziamento previsto sul capitolo 31305 dello stato di previsione della spesa, che presenta la necessaria disponibilità;

b) per gli anni successivi con appositi stanziamenti nei rispettivi bilanci di previsione della Provincia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 28 ottobre 1994

DURNWALDER

Visto, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano: **URZI 94R1074**

LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 10.

**Disposizioni attuative dell'obbligo vaccinale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 22 novembre 1994)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Ottemperanza all'obbligo delle vaccinazioni*

1. Per le persone minori di età devono ottemperare all'obbligo delle vaccinazioni previste dalla normativa vigente coloro che esercitano la potestà parentale o la tutela sul minore, il direttore dell'istituto di assistenza pubblico o privato in cui il minore è ricoverato o la persona cui il minore sia stato affidato.

## Art. 2.

*Adempimenti dei servizi*

1. Il servizio sanitario pubblico deve offrire gratuitamente a tutta la popolazione le vaccinazioni per le quali sussiste l'obbligatorietà, provvedere ad invitare le persone interessate a presentarsi o a presentare i minori per la somministrazione del vaccino e tenere un'anagrafe delle vaccinazioni.

2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, le unità sanitarie locali possono avvalersi della collaborazione delle amministrazioni comunali.

3. Il servizio sanitario provinciale, anche tramite le unità sanitarie locali, si attiva per assicurare una capillare informazione sulle vaccinazioni e la preparazione alle medesime.

4. Devono essere offerte gratuitamente anche le vaccinazioni raccomandate ufficialmente dall'autorità sanitaria.

## Art. 3.

*Rinvio e esonero per motivi sanitari*

1. Ai fini dell'esonero permanente o temporaneo dall'obbligatorietà delle vaccinazioni, il certificato del medico curante o del medico specialista, presentato dall'interessato, è vincolante per l'unità sanitaria locale.

2. Il certificato di cui al comma 1, da presentarsi al medico responsabile per la vaccinazione dell'unità sanitaria locale, deve corrispondere alle direttive tecniche impartite dalla Ripartizione provinciale sanità e nel caso di esonero temporaneo, deve indicarne il relativo periodo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 28 ottobre 1994

DURNWALDER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia di Bolzano: Urzi*

94R1075

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 1 4 0 9 5 \*